



Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

62° anno

9 settembre 2019

Sommario

IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia dell'Unione europea

| | | |
|---------------|---|---|
| 2019/C 305/01 | Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell'Unione europea nella <i>Gazzetta ufficiale dell'Unione europea</i> | 1 |
|---------------|---|---|

V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

| | | |
|---------------|---|---|
| 2019/C 305/02 | Causa C-377/17: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 4 luglio 2019 — Commissione europea/Repubblica federale di Germania (Inadempimento di uno Stato — Servizi nel mercato interno — Direttiva 2006/123/CE — Articolo 15 — Articolo 49 TFUE — Libertà di stabilimento — Onorari degli architetti e degli ingegneri per le prestazioni di progettazione — Tariffe minime e massime) | 2 |
| 2019/C 305/03 | Causa C-393/17: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 4 luglio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van beroep te Antwerpen — Belgio) — procedimento penale a carico di Freddy Lucien Magdalena Kirschstein, Thierry Frans Adeline Kirschstein (Rinvio pregiudiziale — Direttiva 2005/29/CE — Pratiche commerciali sleali — Ambito di applicazione — Nozione di «pratiche commerciali» — Direttiva 2006/123/CE — Servizi nel mercato interno — Diritto penale — Regimi di autorizzazione — Istruzione superiore — Diploma che conferisce il grado di «master» — Divieto di conferire taluni gradi senza autorizzazione) | 3 |

| | | |
|---------------|---|---|
| 2019/C 305/04 | Causa C-543/17: Sentenza della Corte (Grande Sezione) dell'8 luglio 2019 — Commissione europea/Regno del Belgio (Inadempimento di uno Stato — Articolo 258 TFUE — Misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità — Direttiva 2014/61/UE — Mancato recepimento e/o mancata comunicazione delle misure di attuazione — Articolo 260, paragrafo 3, TFUE — Domanda di condanna al pagamento di una penalità giornaliera — Calcolo dell'importo della penalità) | 4 |
| 2019/C 305/05 | Causa C-622/17: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 4 luglio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vilniaus apygardos administracinis teismas — Lituania) — Baltic Media Alliance Ltd./Lietuvos radijo ir televizijos komisija (Rinvio pregiudiziale — Libera prestazione di servizi — Direttiva 2010/13/UE — Servizi di media audiovisivi — Radiodiffusione televisiva — Articolo 3, paragrafi 1 e 2 — Libertà di ricezione e di ritrasmissione — Incitamento all'odio sulla base della nazionalità — Misure adottate dallo Stato membro di ricezione — Obbligo temporaneo per i fornitori di servizi di media e per ogni altra persona che fornisce un servizio di distribuzione via Internet di canali o trasmissioni televisive di trasmettere o ritrasmettere nel territorio di tale Stato membro un canale televisivo solo in pacchetti a pagamento)..... | 5 |
| 2019/C 305/06 | Causa C-624/17: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 4 luglio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof Den Haag — Paesi Bassi) — Procedimento penale a carico della Tronex BV [Rinvio pregiudiziale — Ambiente — Rifiuti — Spedizioni — Regolamento (CE) n. 1013/2006 — Articolo 2, punto 1 — Direttiva 2008/98/CE — Articolo 3, punto 1 — Nozioni di «spedizioni di rifiuti» e di «rifiuto» — Partita di beni inizialmente destinati alla vendita al dettaglio, restituiti dai consumatori o divenuti eccedenti nell'assortimento del venditore] | 5 |
| 2019/C 305/07 | Causa C-644/17: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 3 luglio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — procedimento promosso dalla Eurobolt BV [Rinvio pregiudiziale — Articolo 267 TFUE — Diritto a un ricorso effettivo — Portata del controllo giurisdizionale nazionale di un atto dell'Unione europea — Regolamento (CE) n. 1225/2009 — Articolo 15, paragrafo 2 — Comunicazione agli Stati membri, non oltre dieci giorni lavorativi prima della riunione del comitato consultivo, di tutti gli elementi d'informazione utili — Definizione di «elementi d'informazione utili» — Forma sostanziale — Regolamento di esecuzione (UE) n. 723/2011 — Estensione del dazio antidumping istituito sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o in acciaio originari della Cina alle importazioni spedite dalla Malaysia — Validità] | 6 |
| 2019/C 305/08 | Causa C-649/17: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 10 luglio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände — Verbraucherzentrale Bundesverband e.V./Amazon EU Sàrl (Rinvio pregiudiziale — Tutela dei consumatori — Direttiva 2011/83/UE — Articolo 6, paragrafo 1, lettera c) — Obblighi d'informazione riguardanti i contratti a distanza e i contratti negoziati fuori dei locali commerciali — Obbligo, per il professionista, di indicare il suo numero di telefono e il suo numero di fax «ove disponibili» — Portata)..... | 7 |
| 2019/C 305/09 | Causa C-668/17 P: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 3 luglio 2019 — Viridis Pharmaceutical Ltd./Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), Hecht-Pharma GmbH (Impugnazione — Marchio dell'Unione europea — Procedimento di decadenza — Marchio denominativo Boswelan — Uso effettivo — Insussistenza — Uso del marchio nel contesto di una sperimentazione clinica preliminare al deposito di una domanda di autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale — Motivo legittimo per il mancato uso — Nozione)..... | 8 |
| 2019/C 305/10 | Causa C-697/17: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) dell'11 luglio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato — Italia) — Telecom Italia SpA/Ministero dello Sviluppo Economico, Infrastrutture e telecomunicazioni per l'Italia SpA (Infratel Italia SpA) (Rinvio pregiudiziale — Aggiudicazione di appalti pubblici di forniture e di lavori — Direttiva 2014/24/UE — Articolo 28, paragrafo 2 — Procedura ristretta — Operatori economici ammessi a presentare un'offerta — Necessità di mantenere un'identità giuridica e sostanziale tra il candidato prequalificato e quello che presenta l'offerta — Principio di parità di trattamento tra gli offerenti)..... | 9 |
| 2019/C 305/11 | Causa C-716/17: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) dell'11 luglio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Østre Landsret — Danimarca) — procedimento avviato da A (Rinvio pregiudiziale — Libera circolazione dei lavoratori — Restrizioni — Avvio di una procedura di cancellazione di debiti — Requisito di residenza — Ammissibilità — Articolo 45 TFUE — Effetto diretto)..... | 9 |

| | | |
|---------------|---|----|
| 2019/C 305/12 | Causa C-722/17: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 10 luglio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bezirksgericht Villach — Austria) — Norbert Reitbauer e a./Enrico Casamassima [Rinvio pregiudiziale — Spazio di libertà, sicurezza e giustizia — Regolamento (UE) n. 1215/2012 — Competenza giudiziaria in materia civile e commerciale — Competenze esclusive — Articolo 24, punti 1 e 5 — Controversie in materia di diritti reali immobiliari e in materia di esecuzione delle decisioni — Procedura di vendita forzata di un immobile — Azione di opposizione alla ripartizione del ricavato derivante da tale vendita forzata] | 10 |
| 2019/C 305/13 | Causa C-19/18 P: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 10 luglio 2019 — VG, succeduta a MS/Commissione europea (Impugnazione — Ricorso per risarcimento danni nei confronti della Commissione europea — Decisione della Commissione di porre fine a una collaborazione nell'ambito della rete Team Europe — Risarcimento del danno — Eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione — Natura contrattuale o extracontrattuale della controversia) | 11 |
| 2019/C 305/14 | Causa C-26/18: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 10 luglio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Hessisches Finanzgericht — Germania) — Federal Express Corporation Deutsche Niederlassung/Hauptzollamt Frankfurt am Main [Rinvio pregiudiziale — Unione doganale — Regolamento (CEE) n. 2913/92 — Articoli 202 et 203 — Dazi doganali all'importazione — Nascita di un'obbligazione doganale dovuta a violazioni della normativa doganale — Fiscalità — Imposta sul valore aggiunto (IVA) — Direttiva 2006/112/CE — Articolo 2, paragrafo 1, lettera d), e articolo 30 — IVA all'importazione — Evento generatore dell'imposta — Nozione di «importazione» di un bene — Requisito dell'ingresso del bene nel circuito economico dell'Unione europea — Introduzione di tale bene in uno Stato membro diverso da quello in cui è sorta l'obbligazione doganale]. | 12 |
| 2019/C 305/15 | Causa C-39/18 P: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 10 luglio 2019 — Commissione europea/NEX International Limited, già Icap plc, Icap Management Services Ltd, Icap New Zealand Ltd (Impugnazione — Concorrenza — Intese — Settore dei derivati sui tassi di interesse in yen — Decisione che constata un'infrazione all'articolo 101 TFUE e all'articolo 53 dell'accordo SEE — Responsabilità di un'impresa per il suo ruolo di facilitatore dell'intesa — Calcolo dell'ammenda — Obbligo di motivazione) | 12 |
| 2019/C 305/16 | Causa C-89/18: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 10 luglio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Østre Landsret — Danimarca) — A/Udlændinge- og Integrationsministeriet (Rinvio pregiudiziale — Accordo di associazione CEE-Turchia — Decisione n. 1/80 — Articolo 13 — Clausola di standstill — Ricongiungimento familiare dei coniugi — Nuova restrizione — Motivo imperativo d'interesse generale — Integrazione riuscita — Efficace gestione dei flussi migratori — Proporzionalità) | 13 |
| 2019/C 305/17 | Causa C-91/18: Sentenza della Corte (Settima Sezione) dell'11 luglio 2019 — Commissione europea/Repubblica ellenica [Inadempimento di uno Stato — Accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche — Articolo 110 TFUE — Direttiva 92/83/CEE — Direttiva 92/84/CEE — Regolamento (CE) n. 110/2008 — Applicazione di un'aliquota di accisa meno elevata alla fabbricazione dei prodotti nazionali denominati tsipouro e tsikoudia] | 14 |
| 2019/C 305/18 | Causa C-99/18 P: Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 4 luglio 2019 — FTI Touristik GmbH/Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), Harald Prantner, Daniel Giersch [Impugnazione — Marchio dell'Unione europea — Regolamento (CE) n. 207/2009 — Opposizione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b) — Domanda di registrazione del marchio figurativo contenente l'elemento denominativo «Fl» — Opposizione del titolare del marchio figurativo contenente l'elemento denominativo «fly.de» — Rigetto — Somiglianza tra i segni — Denominazione in caratteri standard nel Bollettino dei marchi dell'Unione europea — Rischio di confusione] | 15 |
| 2019/C 305/19 | Causa C-163/18: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 10 luglio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Noord-Nederland — Paesi Bassi) — HQ, IP, legalmente rappresentato da HQ, JO/Aegean Airlines SA [Rinvio pregiudiziale — Trasporti aerei — Regolamento (CE) n. 261/2004 — Regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato — Cancellazione del volo — Assistenza — Diritto al rimborso del biglietto aereo da parte del vettore aereo — Articolo 8, paragrafo 2 — Viaggio «tutto compreso» — Direttiva 90/314/CEE — Fallimento dell'organizzatore di viaggi] | 15 |

| | | |
|---------------|--|----|
| 2019/C 305/20 | Cause riunite C-180/18, C-286/18 e C-287/18: Sentenza della Corte (Decima Sezione) dell'11 luglio 2019 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Consiglio di Stato — Italia) — Agreenergy Srl (C-180/18 e C-286/18), Fusignano Due Srl (C-287/18)/Ministero dello Sviluppo Economico (Rinvio pregiudiziale — Ambiente — Direttiva 2009/28/CE — Articolo 3, paragrafo 3, lettera a) — Promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili — Produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici — Modifica di un regime di sostegno — Principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento)..... | 16 |
| 2019/C 305/21 | C-210/18: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 10 luglio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Schienen-Control Kommission — Austria) — WESTbahn Management GmbH/ÖBB-Infrastruktur AG (Rinvio pregiudiziale — Trasporto — Spazio ferroviario europeo unico — Direttiva 2012/34/UE — Articolo 3 — Nozione di «infrastruttura ferroviaria» — Allegato II — Pacchetto minimo di accesso — Inclusione dell'utilizzazione delle banchine per viaggiatori)..... | 17 |
| 2019/C 305/22 | Causa C-242/18: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 3 luglio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven administrativen sad — Bulgaria) — «UniCredit Leasing» EAD/Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» — Sofia pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (NAP) [Rinvio pregiudiziale — Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (IVA) — Base imponibile — Riduzione — Principio di neutralità fiscale — Contratto di leasing finanziario risolto per mancato pagamento dei canoni — Avviso di rettifica — Ambito di applicazione — Operazioni imponibili — Cessazione di beni effettuata a titolo oneroso — Pagamento di un «indennizzo» per risoluzione fino al termine del contratto — Competenza della Corte]..... | 18 |
| 2019/C 305/23 | Causa C-249/18: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 10 luglio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — Staatssecretaris van Financiën/CEVA Freight Holland BV (Rinvio pregiudiziale — Codice doganale — Dichiarazione in dogana — Indicazione erronea della sottovoce della nomenclatura combinata — Avviso di rettifica — Articolo 78 di tale codice — Revisione della dichiarazione — Modifica del valore transazionale — Articolo 221 di tale codice — Termine di prescrizione del diritto al recupero dell'obbligazione doganale — Interruzione)..... | 19 |
| 2019/C 305/24 | Causa C-273/18: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 10 luglio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Augstākā tiesa- Lettonia) — SIA «Kuršu zeme»/Valsts ieņēmumu dienests [Rinvio pregiudiziale — Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (IVA) — Direttiva 2006/112/CE — Diritto alla detrazione dell'IVA versata a monte — Articolo 168 — Catena di cessioni di beni — Diniego del diritto alla detrazione a causa dell'esistenza di tale catena — Obbligo dell'autorità tributaria competente di dimostrare l'esistenza di una pratica abusiva]..... | 20 |
| 2019/C 305/25 | Causa C-304/18: Sentenza della Corte (Settima Sezione) dell'11 luglio 2019 — Commissione europea/Repubblica italiana (Inadempimento di uno Stato — Risorse proprie — Dazi doganali — Accertamento di un'obbligazione doganale — Iscrizione in una contabilità separata — Obbligo di messa a disposizione dell'Unione europea — Procedimento di recupero avviato tardivamente — Interessi di mora)..... | 20 |
| 2019/C 305/26 | Causa C-316/18: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 3 luglio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Regno Unito) — Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs/The Chancellor, Masters and Scholars of the University of Cambridge [Rinvio pregiudiziale — Imposta sul valore aggiunto (IVA) — Detrazione dell'imposta assolta a monte — Costi di gestione di un fondo di dotazione che realizza investimenti al fine di coprire i costi dell'insieme delle operazioni effettuate a valle dal soggetto passivo — Spese generali]..... | 21 |
| 2019/C 305/27 | Causa C-345/18 P: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 10 luglio 2019 — Caviro Distillerie Srl, Distillerie Bonollo SpA, Distillerie Mazzari SpA, Industria Chimica Valenzana (ICV) SpA/Commissione europea [Impugnazione — Politica commerciale — Dumping — Decisione di esecuzione (UE) 2016/176 — Importazioni di acido tartarico originario della Cina e prodotto dalla Hangzhou Bioking Biochemical Engineering Co. Ltd — Regolamento (CE) n 1225/2009 — Articolo 3, paragrafi 2, 3 e 5 — Assenza di un pregiudizio notevole — Errore manifesto di valutazione — Determinazione del pregiudizio — Valutazione di tutti i fattori e indicatori economici pertinenti in rapporto con la situazione dell'industria dell'Unione europea — Settore di mercato]..... | 22 |

| | | |
|---------------|---|----|
| 2019/C 305/28 | Causa C-387/18: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 3 luglio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie- Polonia) — Delfarma Sp. z o.o./Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (Rinvio pregiudiziale — Articoli 34 e 36 TFUE — Libera circolazione delle merci — Misura di effetto equivalente a una restrizione quantitativa — Tutela della salute e della vita delle persone — Importazione parallela di medicinali — Medicinali di riferimento e medicinali generici — Requisito secondo il quale il medicinale importato e quello oggetto di un'autorizzazione all'immissione in commercio nel mercato dello Stato membro d'importazione devono essere entrambi medicinali di riferimento o entrambi medicinali generici)..... | 23 |
| 2019/C 305/29 | Causa C-410/18: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 10 luglio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal administratif — Lussemburgo) — Nicolas Aubriet/Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche [Rinvio pregiudiziale — Libera circolazione delle persone — Parità di trattamento — Vantaggi sociali — Regolamento (UE) n. 492/2011 — Articolo 7, paragrafo 2 — Sussidio economico per studi superiori — Studenti non residenti — Requisito relativo alla durata di lavoro dei loro genitori nel territorio nazionale — Periodo minimo di cinque anni — Periodo di riferimento di sette anni — Modalità di calcolo del periodo di riferimento — Data della domanda di sussidio economico — Discriminazione indiretta — Giustificazione — Proporzionalità]... | 23 |
| 2019/C 305/30 | Causa C-416/18 P: Sentenza della Corte (Settima Sezione) dell'11 luglio 2019 — Mykola Yanovych Azarov/Consiglio dell'Unione europea (Impugnazione — Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina — Congelamento dei fondi e delle risorse economiche — Elenco delle persone, entità e organismi ai quali si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche — Mantenimento del nome del ricorrente — Decisione di un'autorità di uno Stato terzo — Obbligo del Consiglio di verificare che tale decisione sia stata adottata nel rispetto dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva) | 24 |
| 2019/C 305/31 | Causa C-434/18: Sentenza della Corte (Nona Sezione) dell'11 luglio 2019 — Commissione europea/Repubblica italiana (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2011/70/Euratom — Gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi — Programma nazionale — Obbligo di trasmissione alla Commissione europea) | 25 |
| 2019/C 305/32 | Causa C-502/18: Sentenza della Corte (Nona Sezione) dell'11 luglio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Městský soud v Praze — Repubblica ceca) — CS e altri/České aerolinie a.s. [Rinvio pregiudiziale — Trasporto — Regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato — Regolamento (CE) n. 261/2004 — Articolo 5, paragrafo 1, lettera c) — Articolo 7, paragrafo 1 — Diritto a compensazione — Volo in coincidenza — Volo composto da due voli operati da vettori aerei differenti — Ritardo prolungato subito in occasione del secondo volo, avente punto di partenza e punto di arrivo al di fuori dell'Unione europea e operato da un vettore stabilito in un paese terzo]..... | 26 |
| 2019/C 305/33 | Causa C-485/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Krajský súd v Prešove (Slovacchia) il 25 giugno 2019 — LH/PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o..... | 26 |
| 2019/C 305/34 | Causa C-551/19 P: Impugnazione proposta il 17 luglio 2019 dalla ABLV Bank AS avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 6 maggio 2019, causa T-281/18, ABLV Bank/Banca centrale europea (BCE)..... | 28 |
| 2019/C 305/35 | Causa C-552/19 P: Impugnazione proposta il 17 luglio 2019 da Ernests Bernis, Oļegs Fiļs, OF Holding SIA, Cassandra Holding Company SIA avverso l'ordinanza del Tribunale (Ottava Sezione) del 6 maggio 2019, causa T-283/18: Bernis e a./Banca centrale europea (BCE)..... | 28 |
| 2019/C 305/36 | Causa C-573/19: Ricorso presentato il 26 luglio 2019 — Commissione europea/Repubblica italiana | 29 |

Tribunale

| | | |
|---------------|---|----|
| 2019/C 305/37 | Causa T-94/15 RENV: Sentenza del Tribunale del 12 luglio 2019 — Binca Seafoods/Commissione [«Produzione ed etichettatura dei prodotti biologici — Regolamento (CE) n. 834/2007 — Modifiche del regolamento (CE) n. 889/2008 — Regolamento di esecuzione (UE) n. 1358/2014 — Divieto di utilizzazione di ormoni — Mancata proroga del periodo transitorio riguardante gli animali d'acquacoltura previsto all'articolo 95, paragrafo 11, del regolamento n. 889/2008 — Metodi di riproduzione — Autorizzazione eccezionale di raccolta di novellame selvatico a fini di ingrasso — Parità di trattamento»] | 31 |
| 2019/C 305/38 | Causa T-582/15: Sentenza del Tribunale dell'11 luglio 2019 — Silver Plastics e Johannes Reifenhäuser/Commissione («Concorrenza — Intese — Mercato del confezionamento alimentare destinato alla vendita al dettaglio — Decisione che constata una violazione dell'articolo 101 TFUE — Prova della partecipazione all'intesa — Violazione unica e continuata — Principio di parità delle armi — Diritto "al confronto" — Comunicazione sulla cooperazione del 2006 — Valore aggiunto significativo — Imputabilità del comportamento illecito — Orientamenti per il calcolo dell'importo delle ammende del 2006 — Parità di trattamento — Massimale dell'ammenda»)..... | 32 |
| 2019/C 305/39 | Causa T-762/15: Sentenza del Tribunale del 12 luglio 2019 — Sony e Sony Electronics/Commissione («Concorrenza — Intese — Mercato delle unità a dischi ottici — Decisione che constata una violazione dell'articolo 101 TFUE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE — Accordi collusivi relativi a gare di appalto vertenti su unità a dischi ottici per computer portatili e da scrivania — Infrazione per oggetto — Diritti della difesa — Obbligo di motivazione — Principio di buona amministrazione — Ammende — Infrazione unica e continuata — Orientamenti del 2006 per il calcolo dell'importo delle ammende») | 33 |
| 2019/C 305/40 | Causa T-763/15: Sentenza del Tribunale del 12 luglio 2019 — Sony Optiarc e Sony Optiarc America/Commissione («Concorrenza — Intese — Mercato delle unità a disco ottico — Decisione che constata un'infrazione all'articolo 101 TFUE e all'articolo 53 dell'accordo SEE — Accordi collusivi relativi a gare di appalto vertenti su unità a disco ottico per computer portatili e da scrivania — Infrazione per oggetto — Diritti della difesa — Obbligo di motivazione — Principio di buona amministrazione — Ammende — Infrazione unica e continuata — Orientamenti del 2006 per il calcolo dell'importo delle ammende») | 34 |
| 2019/C 305/41 | Causa T-772/15: Sentenza del Tribunale del 12 luglio 2019 — Quanta Storage/Commissione («Concorrenza — Intese — Mercato delle unità a dischi ottici — Decisione che constata una violazione dell'articolo 101 TFUE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE — Accordi collusivi relativi a gare di appalto vertenti su unità a dischi ottici per computer portatili e da scrivania — Diritti della difesa — Obbligo di motivazione — Principio di buona amministrazione — Ammende — Infrazione unica e continuata — Orientamenti del 2006 per il calcolo dell'importo delle ammende»)..... | 35 |
| 2019/C 305/42 | Causa T-1/16: Sentenza del Tribunale del 12 luglio 2019 — Hitachi-LG Data Storage e Hitachi-LG Data Storage Korea/Commissione («Concorrenza — Intese — Mercato delle unità a dischi ottici — Decisione che constata una violazione dell'articolo 101 TFUE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE — Accordi collusivi relativi a gare d'appalto indette da due produttori di computer — Competenza estesa al merito — Violazione del principio di buona amministrazione — Obbligo di motivazione — Punto 37 degli orientamenti del 2006 per il calcolo delle ammende — Circostanze particolari — Errore di diritto») | 36 |
| 2019/C 305/43 | Causa T-179/16 RENV: Sentenza del Tribunale del 19 giugno 2019 — L'Oréal/EUIPO — Guinot (MASTER SMOKY) [«Marchio dell'Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell'Unione europea denominativo MASTER SMOKY — Marchio nazionale figurativo anteriore MASTERS COLORS PARIS — Impedimento alla registrazione relativo — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»]... .. | 36 |
| 2019/C 305/44 | Causa T-180/16 RENV: Sentenza del Tribunale del 19 giugno 2019 — L'Oréal/EUIPO — Guinot (MASTER SHAPE) [«Marchio dell'Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell'Unione europea denominativo MASTER SHAPE — Marchio nazionale figurativo anteriore MASTERS COLORS PARIS — Impedimento alla registrazione relativo — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [dicenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»] | 37 |

| | | |
|---------------|---|----|
| 2019/C 305/45 | Causa T-181/16 RENV: Sentenza del Tribunale del 19 giugno 2019 — L'Oréal/EUIPO — Guinot (MASTER PRECISE) [«Marchio dell'Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell'Unione europea denominativo MASTER PRECISE — Marchio nazionale figurativo anteriore MASTERS COLORS PARIS — Impedimento alla registrazione relativo — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»]. . . | 38 |
| 2019/C 305/46 | Causa T-182/16 RENV: Sentenza del Tribunale del 19 giugno 2019 — L'Oréal/EUIPO — Guinot (MASTER DUO) [«Marchio dell'Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell'Unione europea denominativo MASTER DUO — Marchio nazionale figurativo anteriore MASTERS COLORS PARIS — Impedimento alla registrazione relativo — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»]. | 39 |
| 2019/C 305/47 | Causa T-183/16 RENV: Sentenza del Tribunale del 19 giugno 2019 — L'Oréal/EUIPO — Guinot (MASTER DRAMA) [«Marchio dell'Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell'Unione europea denominativo MASTER DRAMA — Marchio nazionale figurativo anteriore MASTERS COLORS PARIS — Impedimento alla registrazione relativo — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»]. . . | 39 |
| 2019/C 305/48 | Causa T-289/17: Sentenza del Tribunale del 12 luglio 2019 — Keolis CIF e a./Commissione [«Aiuti di Stato — Regime di aiuti a cui la Francia ha dato esecuzione tra il 1994 e il 2008 — Sovvenzioni agli investimenti concesse dalla regione Île-de-France — Decisione che dichiara il regime di aiuti compatibile con il mercato interno — Nozioni di “aiuti esistenti” e di “nuovi aiuti” — Articolo 107 TFUE — Articolo 108 TFUE — Articolo 1, lettera b), i) e v), del regolamento (UE) 2015/1589 — Termine di prescrizione — Articolo 17 del regolamento 2015/1589»]. . . | 40 |
| 2019/C 305/49 | Causa T-698/17: Sentenza del Tribunale del 12 luglio 2019 — MAN Truck & Bus/EUIPO — Halla Holdings (MANDO) [«Marchio dell'Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell'Unione europea denominativo MANDO — Marchi internazionali e nazionale figurativi anteriori MAN — Marchio nazionale denominativo anteriore Man — Impedimento alla registrazione relativo — Assenza di rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»]. | 41 |
| 2019/C 305/50 | Causa T-772/17: Sentenza del Tribunale del 12 luglio 2019 — Café del Mar e a./EUIPO — Guiral Broto (Café del Mar) [«Marchio dell'Unione europea — Procedimento di dichiarazione di nullità — Marchio dell'Unione europea figurativo Café del Mar — Impedimento alla registrazione assoluto — Malafede — Articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»]. | 42 |
| 2019/C 305/51 | Causa T-773/17: Sentenza del Tribunale del 12 luglio 2019 — Café del Mar e a./EUIPO — Guiral Broto (Café del Mar) [«Marchio dell'Unione europea — Procedimento di dichiarazione di nullità — Marchio dell'Unione europea figurativo Café del Mar — Impedimento alla registrazione assoluto — Malafede — Articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»]. | 43 |
| 2019/C 305/52 | Causa T-774/17: Sentenza del Tribunale del 12 luglio 2019 — Café del Mar e a./EUIPO — Guiral Broto (C del M) [«Marchio dell'Unione europea — Procedimento di dichiarazione di nullità — Marchio dell'Unione europea figurativo C del M — Impedimento alla registrazione assoluto — Malafede — Articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»]. | 44 |
| 2019/C 305/53 | Causa T-792/17: Sentenza del Tribunale del 12 luglio 2019 — MAN Truck & Bus/EUIPO — Halla Holdings (MANDO) [«Marchio dell'Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo MANDO — Marchi internazionali e nazionale figurativi anteriori MAN — Marchio nazionale denominativo anteriore Man — Impedimento relativo alla registrazione — Assenza di rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»]. | 45 |

| | | |
|---------------|---|----|
| 2019/C 305/54 | Causa T-54/18: Sentenza del Tribunale del 12 luglio 2019 — Fashion Energy/EUIPO — Retail Royalty (1st AMERICAN) [«Marchio dell'Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo 1st AMERICAN — Marchio dell'Unione europea figurativo anteriore che rappresenta un'aquila — Impedimento alla registrazione relativo — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 — Principio del contraddittorio — Articolo 95, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001 — Ricorso incidentale»] | 46 |
| 2019/C 305/55 | Causa T-113/18: Sentenza del Tribunale del 12 luglio 2019 — Miles-Bramwell Executive Services/EUIPO (FREE) [«Marchio dell'Unione europea — Domanda di marchio dell'Unione europea denominativo FREE — Impedimento alla registrazione assoluta — Assenza di carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001»] | 47 |
| 2019/C 305/56 | Causa T-114/18: Sentenza del Tribunale del 12 luglio 2019 — Miles-Bramwell Executive Services/EUIPO (FREE) [«Marchio dell'Unione europea — Domanda di marchio dell'Unione europea denominativo FREE — Impedimento alla registrazione assoluta — Assenza di carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001»] | 47 |
| 2019/C 305/57 | Cause riunite T-117/18 a T-121/18: Sentenza del Tribunale del 26 giugno 2019 — Agencja Wydawnicza Technopol/EUIPO (200 PANORAMICZNYCH) [«Marchio dell'Unione europea — Domande di marchi dell'Unione europea denominativi 200 PANORAMICZNYCH, 300 PANORAMICZNYCH, 400 PANORAMICZNYCH, 500 PANORAMICZNYCH e 1000 PANORAMICZNYCH — Impedimenti assoluti alla registrazione — Carattere descrittivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001 — Assenza di carattere distintivo acquisito in seguito all'uso — Articolo 7, paragrafo 3, del regolamento 2017/1001 — Assenza di sviamento di potere»] | 48 |
| 2019/C 305/58 | Causa T-264/18: Sentenza del Tribunale del 12 luglio 2019 — Gruppo Armonie/EUIPO (mo-da) [«Marchio dell'Unione europea — Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo mo-da — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 — Impedimento assoluto alla registrazione in una parte dell'Unione — Articolo 7, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001 — Assenza di carattere distintivo acquisito in seguito all'uso — Articolo 7, paragrafo 3, del regolamento 2017/1001»] | 49 |
| 2019/C 305/59 | Causa T-268/18: Sentenza del Tribunale del 27 giugno 2019 — Sandrone/EUIPO– J. García Carrión (Luciano Sandrone) [«Marchio dell'Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell'Unione europea denominativo Luciano Sandrone — Marchio dell'Unione europea denominativo anteriore DON LUCIANO — Uso effettivo del marchio anteriore — Articolo 47, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2017/1001 — Impedimento alla registrazione relativo — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001 — Domanda di marchio denominativo composto da un nome e da un cognome — Marchio anteriore composto da un titolo e da un nome — Neutralità del confronto concettuale — Assenza di rischio di confusione»] | 50 |
| 2019/C 305/60 | Causa T-385/18: Sentenza del Tribunale 27 giugno 2019 — Aldi/EUIPO — Crone (CRONE) [«Marchio dell'Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo CRONE — Marchi dell'Unione europea figurativi anteriori crane e denominativo anteriore CRANE — Impedimento alla registrazione relativo — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001»] | 50 |
| 2019/C 305/61 | Causa T-389/18: Sentenza del Tribunale del 20 giugno 2019 — Nonnemacher/EUIPO — Ingram (WKU) [«Marchio dell'Unione europea — Procedimento di dichiarazione di nullità — Marchio dell'Unione europea denominativo WKU — Marchi dell'Unione europea denominativi anteriori WKA — Impedimento alla registrazione relativo — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e articolo 60, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001 — Assenza di preclusione per tolleranza — Articolo 61, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001»] | 51 |
| 2019/C 305/62 | Causa T-390/18: Sentenza del Tribunale del 20 giugno 2019 — Nonnemacher/EUIPO — Ingram (WKU WORLD KICKBOXING AND KARATE UNION) [«Marchio dell'Unione europea — Procedimento di dichiarazione di nullità — Marchio dell'Unione europea figurativo WKU WORLD KICKBOXING AND KARATE UNION — Marchi dell'Unione europea denominativi anteriori WKA — Impedimento alla registrazione relativo — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e articolo 60, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001 — Assenza di preclusione per tolleranza — Articolo 61, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001»] .. | 52 |

| | | |
|---------------|--|----|
| 2019/C 305/63 | Causa T-412/18: Sentenza del Tribunale del 12 luglio 2019 — mobile.de/EUIPO — Droujestvo S Ogranichena Orogovornost «Rezon» (mobile.ro) [«Marchio dell'Unione europea — Procedimento di dichiarazione di nullità — Marchio dell'Unione europea figurativo mobile.ro — Marchio nazionale figurativo anteriore mobile — Uso effettivo del marchio anteriore — Articolo 18 del regolamento (UE) 2017/1001 — Impedimento alla registrazione relativo — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 2017/1001»] | 53 |
| 2019/C 305/64 | Causa T-467/18: Sentenza del Tribunale del 12 luglio 2019 — Audimas/EUIPO — Audi (AUDIMAS) [«Marchio dell'Unione europea — Opposizione — Registrazione internazionale che designa l'Unione europea — Marchio figurativo AUDIMAS — Marchio dell'Unione europea denominativo anteriore AUDI — Impedimento alla registrazione relativo — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001»] | 53 |
| 2019/C 305/65 | Causa T-651/18: Sentenza del Tribunale del 26 giugno 2019 — Balani Balani e a./EUIPO — Play Hawkers (HAWKERS) [«Marchio dell'Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo HAWKERS — Marchio dell'Unione europea figurativo anteriore HAWKERS — Impedimento alla registrazione relativo — Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001»] | 54 |
| 2019/C 305/66 | Causa T-362/19: Ricorso proposto il 15 giugno 2019 — UI/Commissione | 55 |
| 2019/C 305/67 | Causa T-472/19: Ricorso proposto il 9 luglio 2019 — BASF/Commissione | 56 |
| 2019/C 305/68 | Causa T-478/19: Ricorso proposto il 5 luglio 2019 — NRW. Bank/SRB | 57 |
| 2019/C 305/69 | Causa T-479/19: Ricorso proposto l'8 luglio 2019 — Hypo Vorarlberg Bank/CRU | 58 |
| 2019/C 305/70 | Causa T-481/19: Ricorso proposto l'8 luglio 2019 — Portigon/SRB | 59 |
| 2019/C 305/71 | Causa T-496/19: Ricorso proposto l'8 luglio 2019 — CV e a./Commissione | 61 |
| 2019/C 305/72 | Causa T-497/19: Ricorso proposto l'8 luglio 2019 — CZ e a./SEAE | 62 |
| 2019/C 305/73 | Causa T-505/19: Ricorso proposto il 12 luglio 2019 — DE/Parlamento | 63 |
| 2019/C 305/74 | Causa T-515/19: Ricorso proposto il 19 luglio 2019 — Lego/EUIPO — Delta Sport Handelskontor (Blocchi da costruzione di una costruzione giocattolo) | 64 |
| 2019/C 305/75 | Causa T-518/19: Ricorso proposto il 22 luglio 2019 — Sipcam Oxon/Commissione | 65 |
| 2019/C 305/76 | Causa T-519/19: Ricorso proposto il 22 luglio 2019 — Forte/Parlamento | 66 |
| 2019/C 305/77 | Causa T-521/19: Ricorso proposto il 19 luglio 2019 — Haswani/Consiglio | 67 |
| 2019/C 305/78 | Causa T-522/19: Ricorso proposto il 23 luglio 2019 — Aldi/EUIPO (BBQ BARBECUE SEASON) | 68 |

| | | |
|---------------|---|----|
| 2019/C 305/79 | Causa T-523/19: Ricorso proposto il 23 luglio 2019 — Sky/EUIPO — Safran Electronics & Defense (SKYNAUTE by SAGEM) | 69 |
| 2019/C 305/80 | Causa T-526/19: Ricorso proposto il 25 luglio 2019 — Nord Stream 2/Parlamento e Consiglio | 70 |
| 2019/C 305/81 | Causa T-528/19: Ricorso proposto il 24 luglio 2019 — Arranz de Miguel e a./BCE e CRU | 71 |

IV

*(Informazioni)*INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI
ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA

Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell'Unione europea nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*

(2019/C 305/01)

Ultima pubblicazione

GU C 295 del 2.9.2019

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 288 del 26.8.2019

GU C 280 del 19.8.2019

GU C 270 del 12.8.2019

GU C 263 del 5.8.2019

GU C 255 del 29.7.2019

GU C 246 del 22.7.2019

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: <http://eur-lex.europa.eu>

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

CORTE DI GIUSTIZIA

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 4 luglio 2019 — Commissione europea/Repubblica federale di Germania

(Causa C-377/17) ⁽¹⁾

(Inadempimento di uno Stato — Servizi nel mercato interno — Direttiva 2006/123/CE — Articolo 15 — Articolo 49 TFUE — Libertà di stabilimento — Onorari degli architetti e degli ingegneri per le prestazioni di progettazione — Tariffe minime e massime)

(2019/C 305/02)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: W. Mölls, L. Malferrari e H. Tserepa-Lacombe, agenti)

Convenuta: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: T. Henze et D. Klebs, agenti)

Interveniente a sostegno della convenuta: Ungheria (rappresentanti: M.Z. Fehér, G. Koós et M. M. Tátrai, agenti)

Dispositivo

- 1) La Repubblica federale di Germania, avendo mantenuto tariffe obbligatorie per i servizi di progettazione degli architetti e degli ingegneri, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'articolo 15, paragrafo 1, paragrafo 2, lettera g), e paragrafo 3, della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno.
- 2) La Repubblica federale di Germania è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.
- 3) L'Ungheria sopporterà le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 269 del 14.8.2017.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 4 luglio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van beroep te Antwerpen — Belgio) — procedimento penale a carico di Freddy Lucien Magdalena Kirschstein, Thierry Frans Adeline Kirschstein

(Causa C-393/17) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Direttiva 2005/29/CE — Pratiche commerciali sleali — Ambito di applicazione — Nozione di «pratiche commerciali» — Direttiva 2006/123/CE — Servizi nel mercato interno — Diritto penale — Regimi di autorizzazione — Istruzione superiore — Diploma che conferisce il grado di «master» — Divieto di conferire taluni gradi senza autorizzazione)

(2019/C 305/03)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Hof van beroep te Antwerpen

Imputati nel procedimento principale

Freddy Lucien Magdalena Kirschstein, Thierry Frans Adeline Kirschstein

con l'intervento di: Vlaamse Gemeenschap

Dispositivo

- 1) La direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali»), dev'essere interpretata nel senso che essa non si applica ad una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, la quale prevede di sanzionare penalmente le persone che conferiscono, senza esservi state previamente autorizzate dall'autorità competente, un grado di «master».
- 2) L'articolo 1, paragrafo 5, della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, in combinato disposto con gli articoli 9 e 10 della medesima, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, la quale prevede di sanzionare penalmente le persone che conferiscono, senza esservi state previamente autorizzate dall'autorità competente, un grado di «master», purché le condizioni cui è subordinata la concessione di un'autorizzazione a conferire tale grado siano compatibili con l'articolo 10, paragrafo 2, della menzionata direttiva, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

⁽¹⁾ GU C 300 dell'11.9.2017.

Sentenza della Corte (Grande Sezione) dell'8 luglio 2019 — Commissione europea/Regno del Belgio**(Causa C-543/17) ⁽¹⁾****(Inadempimento di uno Stato — Articolo 258 TFUE — Misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità — Direttiva 2014/61/UE — Mancato recepimento e/o mancata comunicazione delle misure di attuazione — Articolo 260, paragrafo 3, TFUE — Domanda di condanna al pagamento di una penalità giornaliera — Calcolo dell'importo della penalità)**

(2019/C 305/04)

Lingua processuale: il francese

Parti*Ricorrente:* Commissione europea (rappresentanti: J. Hottiaux, C. Cattabriga, L. Nicolae, G. von Rintelen e R. Troosters, agenti)*Convenuto:* Regno del Belgio (rappresentanti: inizialmente da P. Cottin, C. Pochet, J. Van Holm e L. Cornelis, successivamente da P. Cottin e C. Pochet, agenti, assistiti da P. Vernet, S. Depré e M. Lambert de Rouvroit, avvocati, A. Van Acker e N. Lollo, consulenti)*Intervenienti a sostegno del convenuto:* Repubblica federale di Germania (rappresentanti: inizialmente da T. Henze e S. Eisenberg, successivamente da S. Eisenberg, agenti), Repubblica di Estonia (rappresentante: N. Grünberg, agente), Irlanda (rappresentanti: M. Browne, G. Hodge e A. Joyce, agenti, assistiti da G. Gilmore, BL, e P. McGarry, SC), Regno di Spagna (rappresentanti: inizialmente da A. Gavela Llopis e A. Rubio González, successivamente da A. Rubio González, agente), Repubblica francese (rappresentanti: E. de Moustier, C. David, A.-L. Desjonquères, I. Cohen, B. Fodda e D. Colas, agenti), Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri, agente, assistita da S. Fiorentino, avvocato dello Stato), Repubblica di Lituania (rappresentanti: inizialmente da G. Taluntytė, L. Bendoraitytė e D. Kriaučiūnas, successivamente da L. Bendoraitytė, agenti), Ungheria (rappresentanti: M.Z. Fehér, G. Koós e Z. Wagner, agenti), Repubblica d'Austria (rappresentanti: G. Hesse, G. Eberhard e C. Drexel, agenti), Romania (rappresentanti: C.-R. Caňăr, R.I. Hațieganu e L. Lițu, agenti)**Dispositivo**

- 1) Il Regno del Belgio, non avendo adottato, entro il termine fissato nel parere motivato del 30 settembre 2016, come prorogato dalla Commissione europea, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, e, a fortiori, non avendo comunicato alla Commissione tali misure di attuazione, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti a norma dell'articolo 13 di tale direttiva.
- 2) Il Regno del Belgio, non avendo ancora adottato, al momento dell'esame dei fatti da parte della Corte, le misure necessarie per recepire nel suo diritto interno, per quanto riguarda la Regione di Bruxelles-Capitale, l'articolo 2, paragrafi da 7 a 9 e 11, l'articolo 4, paragrafo 5, nonché l'articolo 8 della direttiva 2014/61, e, a fortiori, non avendo comunicato alla Commissione europea tali misure di attuazione, ha parzialmente persistito nel proprio inadempimento.
- 3) Nell'ipotesi in cui l'inadempimento accertato al punto 2 persistesse ancora alla data di pronuncia della presente sentenza, il Regno del Belgio è condannato a pagare alla Commissione europea, a decorrere da tale data e sino al termine di detto inadempimento, una penalità di EUR 5 000 al giorno.
- 4) Il Regno del Belgio è condannato alle spese.
- 5) La Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, l'Irlanda, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Lituania, l'Ungheria, la Repubblica d'Austria e la Romania supporteranno le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 374 del 6.11.2017.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 4 luglio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vilniaus apygardos administracinis teismas — Lituania) — Baltic Media Alliance Ltd./Lietuvos radijo ir televizijos komisija

(Causa C-622/17) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Libera prestazione di servizi — Direttiva 2010/13/UE — Servizi di media audiovisivi — Radiodiffusione televisiva — Articolo 3, paragrafi 1 e 2 — Libertà di ricezione e di ritrasmissione — Incitamento all'odio sulla base della nazionalità — Misure adottate dallo Stato membro di ricezione — Obbligo temporaneo per i fornitori di servizi di media e per ogni altra persona che fornisce un servizio di distribuzione via Internet di canali o trasmissioni televisive di trasmettere o ritrasmettere nel territorio di tale Stato membro un canale televisivo solo in pacchetti a pagamento)

(2019/C 305/05)

Lingua processuale: il lituano

Giudice del rinvio

Vilniaus apygardos administracinis teismas

Parti

Ricorrente: Baltic Media Alliance Ltd.

Convenuta: Lietuvos radijo ir televizijos komisija

Dispositivo

L'articolo 3, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui «servizi di media audiovisivi»), deve essere interpretato nel senso che una misura di ordine pubblico, adottata da uno Stato membro, consistente nell'obbligo, per i fornitori di servizi di media le cui trasmissioni sono destinate al territorio di tale Stato membro e per ogni altra persona che fornisce ai consumatori di detto Stato membro un servizio di distribuzione via Internet di canali o di programmi televisivi, di trasmettere o ritrasmettere nel territorio di questo medesimo Stato membro, per un periodo di dodici mesi, un canale televisivo proveniente da un altro Stato membro solo in pacchetti a pagamento, senza tuttavia impedire la ritrasmissione propriamente detta nel territorio di tale primo Stato membro delle trasmissioni televisive del suddetto canale, non rientra nell'ambito di applicazione in tale disposizione.

⁽¹⁾ GU C 52 del 12.2.2018.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 4 luglio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof Den Haag — Paesi Bassi) — Procedimento penale a carico della Tronex BV

(Causa C-624/17) ⁽¹⁾

[Rinvio pregiudiziale — Ambiente — Rifiuti — Spedizioni — Regolamento (CE) n. 1013/2006 — Articolo 2, punto 1 — Direttiva 2008/98/CE — Articolo 3, punto 1 — Nozioni di «spedizioni di rifiuti» e di «rifiuto» — Partita di beni inizialmente destinati alla vendita al dettaglio, restituiti dai consumatori o divenuti eccedenti nell'assortimento del venditore]

(2019/C 305/06)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Gerechtshof Den Haag

Imputata nella causa principale

Tronex BV

Dispositivo

La spedizione verso un paese terzo di una partita di apparecchiature elettriche ed elettroniche, come quelle controverse nel procedimento principale, inizialmente destinate alla vendita al dettaglio ma successivamente restituite dal consumatore o che, per varie ragioni, siano state rispediti dal commerciante al proprio fornitore, dev'essere considerata ricompresa nella nozione di «spedizioni di rifiuti», ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti, letto in combinato disposto con l'articolo 2, punto 1, di quest'ultimo, e con l'articolo 3, punto 1, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive, qualora tale partita contenga apparecchiature il cui buon funzionamento non sia stato preliminarmente verificato o che non siano correttamente protette contro i danni connessi al trasporto. Per contro, in assenza di indizi contrari, un bene di tal genere, che si trovi tuttora nella propria confezione originaria non aperta, divenuto eccedente nell'assortimento del venditore, non dev'essere considerato quale rifiuto.

(¹) GU C 32 del 29.01.2018.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 3 luglio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — procedimento promosso dalla Eurobolt BV

(Causa C-644/17) (¹)

[Rinvio pregiudiziale — Articolo 267 TFUE — Diritto a un ricorso effettivo — Portata del controllo giurisdizionale nazionale di un atto dell'Unione europea — Regolamento (CE) n. 1225/2009 — Articolo 15, paragrafo 2 — Comunicazione agli Stati membri, non oltre dieci giorni lavorativi prima della riunione del comitato consultivo, di tutti gli elementi d'informazione utili — Definizione di «elementi d'informazione utili» — Forma sostanziale — Regolamento di esecuzione (UE) n. 723/2011 — Estensione del dazio antidumping istituito sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o in acciaio originari della Cina alle importazioni spedite dalla Malaysia — Validità]

(2019/C 305/07)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti nel procedimento principale

Eurobolt BV

Con l'intervento di: Staatssecretaris van Financiën

Dispositivo

- 1) L'articolo 267 TFUE deve essere interpretato nel senso che, al fine di contestare la validità di un atto di diritto derivato dell'Unione, un singolo può far valere dinanzi a un giudice nazionale censure che possono essere sollevate nell'ambito di un ricorso di annullamento proposto ai sensi dell'articolo 263 TFUE, tra cui censure relative all'inosservanza delle condizioni di adozione di un tale atto.

- 2) L'articolo 267 TFUE, in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafo 3, TUE, deve essere interpretato nel senso che un giudice nazionale può interpellare, prima che venga adita la Corte, le istituzioni dell'Unione europea che hanno partecipato all'elaborazione di un atto di diritto derivato dell'Unione la cui validità è contestata dinanzi ad esso, onde ottenere da queste ultime informazioni ed elementi specifici, che ritenga indispensabili per dissipare qualsiasi dubbio da parte del giudice nazionale in merito alla validità dell'atto dell'Unione considerato ed evitare di adire la Corte di una questione pregiudiziale sulla validità di tale atto.
- 3) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 723/2011 del Consiglio, del 18 luglio 2011, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 91/2009 sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio spediti dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia, è invalido, poiché adottato in violazione dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea.

(¹) GU C 52 del 12.2.2018.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 10 luglio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände — Verbraucherzentrale Bundesverband e.V./Amazon EU Sàrl

(Causa C-649/17) (¹)

(Rinvio pregiudiziale — Tutela dei consumatori — Direttiva 2011/83/UE — Articolo 6, paragrafo 1, lettera c) — Obblighi d'informazione riguardanti i contratti a distanza e i contratti negoziati fuori dei locali commerciali — Obbligo, per il professionista, di indicare il suo numero di telefono e il suo numero di fax «ove disponibili» — Portata)

(2019/C 305/08)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti

Ricorrente: Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände — Verbraucherzentrale Bundesverband e.V.

Convenuta: Amazon EU Sàrl

Dispositivo

L'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che, da un lato, esso osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che impone al professionista, prima di concludere con un consumatore un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali, contemplato all'articolo 2, punti 7 e 8, di tale direttiva, di fornire, in ogni caso, il proprio numero di telefono. Dall'altro lato, detta disposizione non implica un obbligo per il professionista di attivare una linea telefonica, o di fax, o di creare un nuovo indirizzo di posta elettronica per consentire ai consumatori di contattarlo e impone di comunicare tale numero o quello del fax o il suo indirizzo di posta elettronica soltanto nel caso in cui detto professionista già disponga di tali mezzi di comunicazione con i consumatori.

L'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2011/83 deve essere interpretato nel senso che, sebbene tale disposizione imponga al professionista di mettere a disposizione del consumatore un mezzo di comunicazione atto a soddisfare i criteri di una comunicazione diretta ed efficace, essa non osta a che detto professionista fornisca mezzi di comunicazione diversi da quelli elencati nella medesima disposizione al fine di soddisfare tali criteri.

(¹) GU C 112 del 26.3.2018.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 3 luglio 2019 — Viridis Pharmaceutical Ltd./Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), Hecht-Pharma GmbH

(Causa C-668/17 P) (¹)

(Impugnazione — Marchio dell'Unione europea — Procedimento di decadenza — Marchio denominativo Boswelan — Uso effettivo — Insussistenza — Uso del marchio nel contesto di una sperimentazione clinica preliminare al deposito di una domanda di autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale — Motivo legittimo per il mancato uso — Nozione)

(2019/C 305/09)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Viridis Pharmaceutical Ltd. (rappresentanti: C. Spintig, S. Pietzcker e M. Prasse, Rechtsanwälte)

Altre parti nel procedimento: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) (rappresentante: S. Hanne, agente), Hecht-Pharma GmbH (rappresentanti: J. Sachs e C. Sachs, Rechtsanwälte)

Dispositivo

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) La Viridis Pharmaceutical Ltd è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dall'Ufficio europeo per la proprietà intellettuale (EUIPO) e dalla Hecht-Pharma GmbH.

(¹) GU C 83 del 5.3.2018.

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) dell'11 luglio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato — Italia) — Telecom Italia SpA/Ministero dello Sviluppo Economico, Infrastrutture e telecomunicazioni per l'Italia SpA (Infratel Italia SpA)

(Causa C-697/17) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Aggiudicazione di appalti pubblici di forniture e di lavori — Direttiva 2014/24/UE — Articolo 28, paragrafo 2 — Procedura ristretta — Operatori economici ammessi a presentare un'offerta — Necessità di mantenere un'identità giuridica e sostanziale tra il candidato prequalificato e quello che presenta l'offerta — Principio di parità di trattamento tra gli offerenti)

(2019/C 305/10)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Telecom Italia SpA

Resistenti: Ministero dello Sviluppo Economico, Infrastrutture e telecomunicazioni per l'Italia SpA (Infratel Italia SpA)

nei confronti di: OpEn Fiber SpA

Dispositivo

L'articolo 28, paragrafo 2, prima frase, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, deve essere interpretato nel senso che, tenuto conto del requisito dell'identità giuridica e sostanziale tra gli operatori economici prequalificati e quelli che presentano le offerte, esso non osta a che, nell'ambito di una procedura ristretta di aggiudicazione di un appalto pubblico, un candidato prequalificato che si impegni a incorporare un altro candidato prequalificato, in forza di un accordo di fusione concluso tra la fase di prequalifica e quella di presentazione delle offerte e attuato dopo tale fase di presentazione, possa presentare un'offerta.

⁽¹⁾ GU C 112 del 26.3.2018.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) dell'11 luglio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Østre Landsret — Danimarca) — procedimento avviato da A

(Causa C-716/17) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Libera circolazione dei lavoratori — Restrizioni — Avvio di una procedura di cancellazione di debiti — Requisito di residenza — Ammissibilità — Articolo 45 TFUE — Effetto diretto)

(2019/C 305/11)

Lingua processuale: il danese

Giudice del rinvio

Østre Landsret

Parte nel procedimento principale

A

Dispositivo

- 1) L'articolo 45 TFUE deve essere interpretato nel senso che osta a una regola di competenza giurisdizionale prevista dalla normativa di uno Stato membro, come quella di cui al procedimento principale, che subordina la concessione di un provvedimento di cancellazione di debiti al requisito che il debitore abbia la propria residenza o soggiorni in tale Stato membro.
- 2) L'articolo 45 TFUE deve essere interpretato nel senso che impone al giudice nazionale di disapplicare il requisito di residenza previsto da una regola nazionale di competenza giurisdizionale, come quella di cui al procedimento principale, indipendentemente dalla questione se la procedura di cancellazione di debiti, anch'essa prevista da tale normativa, comporti eventualmente la conseguenza di pregiudicare i crediti vantati da privati in forza della suddetta normativa.

(¹) GU C 83 del 5.3.2018.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 10 luglio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bezirksgericht Villach — Austria) — Norbert Reitbauer e a./Enrico Casamassima

(Causa C-722/17) (¹)

[Rinvio pregiudiziale — Spazio di libertà, sicurezza e giustizia — Regolamento (UE) n. 1215/2012 — Competenza giudiziaria in materia civile e commerciale — Competenze esclusive — Articolo 24, punti 1 e 5 — Controversie in materia di diritti reali immobiliari e in materia di esecuzione delle decisioni — Procedura di vendita forzata di un immobile — Azione di opposizione alla ripartizione del ricavato derivante da tale vendita forzata]

(2019/C 305/12)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bezirksgericht Villach

Parti

Ricorrenti: Norbert Reitbauer, Dolinschek GmbH, B.T.S. Trendfloor Raumausstattungs-GmbH, Elektrounternehmen K. Maschke GmbH, Klaus Egger, Architekt DI Klaus Egger Ziviltechniker GmbH

Convenuto: Enrico Casamassima

Dispositivo

L'articolo 24, punti 1 e 5, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dev'essere interpretato nel senso che l'azione con cui un creditore si oppone alla ripartizione del ricavato derivante dalla vendita forzata di un immobile affinché, da un lato, sia accertata l'estinzione di un credito concorrente per compensazione e, dall'altro lato, sia dichiarata l'inefficacia della garanzia reale a fondamento dell'esecuzione del credito medesimo, non rientra nella competenza esclusiva delle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui l'immobile è situato o nel cui territorio ha o ha avuto luogo l'esecuzione.

(¹) GU C 268 del 30.07.2018.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 10 luglio 2019 — VG, succeduta a MS/Commissione europea

(Causa C-19/18 P) (¹)

(Impugnazione — Ricorso per risarcimento danni nei confronti della Commissione europea — Decisione della Commissione di porre fine a una collaborazione nell'ambito della rete Team Europe — Risarcimento del danno — Eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione — Natura contrattuale o extracontrattuale della controversia)

(2019/C 305/13)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: VG, succeduta a MS (rappresentante: L. Levi, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: I. Martínez del Peral, C. Ehrbar e B. Mongin, agenti)

Dispositivo

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) VG è condannata alle spese.

(¹) GU C 83 del 5.3.2018.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 10 luglio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Hessisches Finanzgericht — Germania) — Federal Express Corporation Deutsche Niederlassung/Hauptzollamt Frankfurt am Main

(Causa C-26/18) ⁽¹⁾

[Rinvio pregiudiziale — Unione doganale — Regolamento (CEE) n. 2913/92 — Articoli 202 et 203 — Dazi doganali all'importazione — Nascita di un'obbligazione doganale dovuta a violazioni della normativa doganale — Fiscalità — Imposta sul valore aggiunto (IVA) — Direttiva 2006/112/CE — Articolo 2, paragrafo 1, lettera d), e articolo 30 — IVA all'importazione — Evento generatore dell'imposta — Nozione di «importazione» di un bene — Requisito dell'ingresso del bene nel circuito economico dell'Unione europea — Introduzione di tale bene in uno Stato membro diverso da quello in cui è sorta l'obbligazione doganale]

(2019/C 305/14)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Hessisches Finanzgericht

Parti

Ricorrente: Federal Express Corporation Deutsche Niederlassung

Convenuto: Hauptzollamt Frankfurt am Main

Dispositivo

L'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), e l'articolo 30 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che, qualora un bene venga introdotto nel territorio dell'Unione europea, non è sufficiente che il bene sia stato oggetto di violazioni della normativa doganale in un determinato Stato membro, da cui sia derivata in tale Stato un'obbligazione doganale all'importazione, per ritenere che il bene sia entrato nel circuito economico dell'Unione nello Stato membro medesimo, qualora sia accertato che lo stesso bene è stato trasportato in un altro Stato membro, la sua destinazione finale, ove è stato consumato, ragion per cui l'imposta sul valore aggiunto all'importazione relativa al bene de quo sorge allora solo in detto altro Stato membro.

⁽¹⁾ GU C 152 del 30.4.2018.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 10 luglio 2019 — Commissione europea/NEX International Limited, già Icap plc, Icap Management Services Ltd, Icap New Zealand Ltd

(Causa C-39/18 P) ⁽¹⁾

(Impugnazione — Concorrenza — Intese — Settore dei derivati sui tassi di interesse in yen — Decisione che constata un'infrazione all'articolo 101 TFUE e all'articolo 53 dell'accordo SEE — Responsabilità di un'impresa per il suo ruolo di facilitatore dell'intesa — Calcolo dell'ammenda — Obbligo di motivazione)

(2019/C 305/15)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: B. Mongin, M. Farley, T. Christoforou e V. Bottka, agenti)

Altre parti nel procedimento: NEX International Limited, già Icap plc, Icap Management Services Ltd, Icap New Zealand Ltd (rappresentanti: C. Riis-Madsen, advokat e S. Frank, avocat)

Dispositivo

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) La Commissione europea è condannata alle spese.

(¹) GU C 142 del 23.4.2018.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 10 luglio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Østre Landsret — Danimarca) — A/Udlændinge- og Integrationsministeriet

(Causa C-89/18) (¹)

(Rinvio pregiudiziale — Accordo di associazione CEE-Turchia — Decisione n. 1/80 — Articolo 13 — Clausola di standstill — Ricongiungimento familiare dei coniugi — Nuova restrizione — Motivo imperativo d'interesse generale — Integrazione riuscita — Efficace gestione dei flussi migratori — Proporzionalità)

(2019/C 305/16)

Lingua processuale: il danese

Giudice del rinvio

Østre Landsret

Parti

Ricorrente: A

Convenuto: Udlændinge- og Integrationsministeriet

Dispositivo

L'articolo 13 della decisione n. 1/80, del 19 settembre 1980, relativa allo sviluppo dell'associazione, adottata dal Consiglio di associazione istituito dall'Accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, firmato ad Ankara il 12 settembre 1963 dalla Repubblica di Turchia, da un lato, e dagli Stati membri della CEE e dalla Comunità, dall'altro, e concluso, approvato e confermato a nome di quest'ultima con la decisione 64/732/CEE del Consiglio, del 23 dicembre 1963, deve essere interpretato nel senso che un provvedimento nazionale che subordini il ricongiungimento familiare tra un lavoratore turco residente legalmente nello Stato membro interessato e il suo coniuge alla condizione che i loro legami con tale Stato membro siano più forti di quelli che hanno con uno Stato terzo, costituisce una «nuova restrizione», ai sensi di tale disposizione. Una tale restrizione non è giustificata.

(¹) GU C 142 del 23.4.2018.

Sentenza della Corte (Settima Sezione) dell'11 luglio 2019 — Commissione europea/Repubblica ellenica(Causa C-91/18) ⁽¹⁾

[Inadempimento di uno Stato — Accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche — Articolo 110 TFUE — Direttiva 92/83/CEE — Direttiva 92/84/CEE — Regolamento (CE) n. 110/2008 — Applicazione di un'aliquota di accisa meno elevata alla fabbricazione dei prodotti nazionali denominati tsipouro e tsikoudia]

(2019/C 305/17)

*Lingua processuale: il greco***Parti**

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: A. Kyratsou e F. Tomat, agenti)

Convenuta: Repubblica ellenica (rappresentanti: M. Tassopoulou e D. Tsagkaraki, agenti)

Dispositivo

1) La Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti:

— in forza degli articoli 19 e 21 della direttiva 92/83/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche, in combinato disposto con l'articolo 23, paragrafo 2, di tale direttiva, avendo adottato e mantenendo in vigore una normativa che applica un'aliquota di accisa ridotta del 50 % rispetto all'aliquota nazionale normale allo tsipouro e alla tsikoudia fabbricati dalle imprese di distillazione, denominate «distillatrici sistematiche», e

— in forza degli articoli 19 e 21 della direttiva 92/83, in combinato disposto con l'articolo 22, paragrafo 1, di quest'ultima e con l'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 92/84/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle aliquote di accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche, avendo adottato e mantenendo in vigore una normativa che applica, alle condizioni da essa previste, un'aliquota di accisa fortemente ridotta allo tsipouro e alla tsikoudia fabbricati dai piccoli distillatori, denominati «occasional».

2) La Repubblica ellenica è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 142 del 23.4.2018.

Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 4 luglio 2019 — FTI Touristik GmbH/Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), Harald Prantner, Daniel Giersch

(Causa C-99/18 P) ⁽¹⁾

[Impugnazione — Marchio dell'Unione europea — Regolamento (CE) n. 207/2009 — Opposizione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b) — Domanda di registrazione del marchio figurativo contenente l'elemento denominativo «Fl» — Opposizione del titolare del marchio figurativo contenente l'elemento denominativo «fly.de» — Rigetto — Somiglianza tra i segni — Denominazione in caratteri standard nel Bollettino dei marchi dell'Unione europea — Rischio di confusione]

(2019/C 305/18)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: FTI Touristik GmbH (rappresentante: A. Parr, Rechtsanwältin)

Altre parti nel procedimento: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) (rappresentanti: D. Walicka e D. Botis, agenti), Harald Prantner, Daniel Giersch (rappresentanti: S. Eble, Rechtsanwalt)

Dispositivo

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) La FTI Touristik GmbH è condannata a farsi carico, oltre che delle proprie, delle spese sostenute dall'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO).
- 3) Il sig. Harald Prantner e il sig. Daniel Giersch si fanno carico delle proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 182 del 28.5.2018.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 10 luglio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Noord-Nederland — Paesi Bassi) — HQ, IP, legalmente rappresentato da HQ, JO/Aegean Airlines SA

(Causa C-163/18) ⁽¹⁾

[Rinvio pregiudiziale — Trasporti aerei — Regolamento (CE) n. 261/2004 — Regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato — Cancellazione del volo — Assistenza — Diritto al rimborso del biglietto aereo da parte del vettore aereo — Articolo 8, paragrafo 2 — Viaggio «tutto compreso» — Direttiva 90/314/CEE — Fallimento dell'organizzatore di viaggi]

(2019/C 305/19)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Rechtbank Noord-Nederland

Parti nel procedimento principale

Ricorrenti: HQ, IP, legalmente rappresentato da HQ, JO

Resistente: Aegean Airlines SA

Dispositivo

L'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, deve essere interpretato nel senso che un passeggero che ha il diritto, a titolo della direttiva 90/314/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso», di rivolgersi al suo organizzatore di viaggi per ottenere il rimborso del suo biglietto aereo, non ha più la possibilità, di conseguenza, di chiedere il rimborso di tale biglietto al vettore aereo sulla base di detto regolamento, neanche qualora l'organizzatore di viaggi non sia economicamente in grado di effettuare il rimborso del biglietto e non abbia adottato alcuna misura per garantirlo.

(¹) GU C 182 del 28.5.2018.

Sentenza della Corte (Decima Sezione) dell'11 luglio 2019 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Consiglio di Stato — Italia) — Agrenergy Srl (C-180/18 e C-286/18), Fusignano Due Srl (C-287/18)/Ministero dello Sviluppo Economico

(Cause riunite C-180/18, C-286/18 e C-287/18) (¹)

(Rinvio pregiudiziale — Ambiente — Direttiva 2009/28/CE — Articolo 3, paragrafo 3, lettera a) — Promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili — Produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici — Modifica di un regime di sostegno — Principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento)

(2019/C 305/20)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti

Ricorrenti: Agrenergy Srl (C-180/18 e C-286/18), Fusignano Due Srl (C-287/18)

Convenuto: Ministero dello Sviluppo Economico

Dispositivo

Fatte salve le verifiche che il giudice del rinvio deve effettuare tenendo conto di tutti gli elementi rilevanti, l'articolo 3, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, letto alla luce dei principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nei procedimenti principali, che consente a uno Stato membro di prevedere la riduzione, o perfino la soppressione, delle tariffe incentivanti in precedenza stabilite per l'energia prodotta da impianti solari fotovoltaici.

(¹) GU C 182 del 28.5.2018.
GU C 249 del 16.7.2018.

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 10 luglio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Schienen-Control Kommission — Austria) — WESTbahn Management GmbH/ÖBB-Infrastruktur AG

(C-210/18) (¹)

(Rinvio pregiudiziale — Trasporto — Spazio ferroviario europeo unico — Direttiva 2012/34/UE — Articolo 3 — Nozione di «infrastruttura ferroviaria» — Allegato II — Pacchetto minimo di accesso — Inclusione dell'utilizzazione delle banchine per viaggiatori)

(2019/C 305/21)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Schienen-Control Kommission

Parti T

Ricorrente: WESTbahn Management GmbH

Convenuta: ÖBB-Infrastruktur AG

Dispositivo

L'allegato II della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico, deve essere interpretato nel senso che le «banchine per viaggiatori», di cui all'allegato I di tale direttiva, sono un elemento dell'infrastruttura ferroviaria il cui uso rientra nel pacchetto minimo di accesso, conformemente al suddetto allegato II, punto 1, lettera c).

(¹) GU C 231 del 2.7.2018.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 3 luglio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven administrativen sad — Bulgaria) — «UniCredit Leasing» EAD/Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» — Sofia pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (NAP)

(Causa C-242/18) ⁽¹⁾

[Rinvio pregiudiziale — Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (IVA) — Base imponibile — Riduzione — Principio di neutralità fiscale — Contratto di leasing finanziario risolto per mancato pagamento dei canoni — Avviso di rettifica — Ambito di applicazione — Operazioni imponibili — Cessazione di beni effettuata a titolo oneroso — Pagamento di un «indennizzo» per risoluzione fino al termine del contratto — Competenza della Corte]

(2019/C 305/22)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Varhoven administrativen sad

Parti

Ricorrente: «UniCredit Leasing» EAD

Convenuto: Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» — Sofia pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (NAP)

Dispositivo

- 1) L'articolo 90, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, dev'essere interpretato nel senso che consente, in caso di risoluzione di un contratto di leasing finanziario, la riduzione della base imponibile dell'imposta sul valore aggiunto determinata forfettariamente mediante avviso di rettifica sull'insieme dei canoni dovuti per tutta la durata del contratto, sebbene tale avviso di rettifica non sia più impugnabile e costituisca quindi un «atto amministrativo definitivo» che accerti un debito d'imposta ai sensi del diritto nazionale.
- 2) L'articolo 90 della direttiva 2006/112 dev'essere interpretato nel senso che, in una fattispecie come quella in esame nel procedimento principale, il mancato versamento di una parte dei canoni dovuti di un contratto di leasing finanziario per il periodo compreso tra la cessazione dei pagamenti e la risoluzione non retroattiva del contratto, da un lato, e il mancato versamento di un indennizzo dovuto in caso di risoluzione anticipata del contratto e corrispondente alla somma di tutti i canoni non versati fino al termine del contratto medesimo, dall'altro, costituiscono un caso di mancato pagamento che può ricadere nella deroga all'obbligo di riduzione della base imponibile dell'imposta sul valore aggiunto, prevista al paragrafo 2 di tale articolo, a meno che il soggetto passivo non segnali una ragionevole probabilità che il debito non venga onorato, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

⁽¹⁾ GU C 211 del 18.6.2018.

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 10 luglio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — Staatssecretaris van Financiën/CEVA Freight Holland BV

(Causa C-249/18) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Codice doganale — Dichiarazione in dogana — Indicazione erronea della sottovoce della nomenclatura combinata — Avviso di rettifica — Articolo 78 di tale codice — Revisione della dichiarazione — Modifica del valore transazionale — Articolo 221 di tale codice — Termine di prescrizione del diritto al recupero dell'obbligazione doganale — Interruzione)

(2019/C 305/23)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti

Ricorrente: Staatssecretaris van Financiën

Convenuta: CEVA Freight Holland BV

Dispositivo

- 1) L'articolo 78 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) n. 2700/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2000, deve essere interpretato nel senso che, quando il dichiarante dispone della facoltà di scegliere il prezzo delle merci vendute per l'esportazione a destinazione del territorio dell'Unione europea che può essere utilizzato come base di valutazione per la determinazione del loro valore in dogana e da un controllo a posteriori risulta che la dichiarazione in dogana effettuata dal medesimo contiene un errore di classificazione doganale delle merci interessate che comporta l'applicazione di un dazio doganale più elevato, egli può chiedere, sulla base di tale articolo 78, la revisione di detta dichiarazione per ottenere la sostituzione del prezzo inizialmente indicato con un prezzo di transazione inferiore al fine di ottenere la riduzione dell'importo della sua obbligazione doganale.
- 2) L'articolo 221, paragrafi 1 e 3, del regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 2700/2000, deve essere interpretato nel senso che spetta agli Stati membri determinare, nel rispetto dei principi di effettività e di equivalenza, la data in cui la comunicazione al debitore dell'importo dei dazi deve essere effettuata al fine di interrompere il termine di prescrizione di tre anni alla scadenza del quale l'obbligazione doganale si estingue.

⁽¹⁾ GU C 276 del 6.8.2018.

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 10 luglio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Augstākā tiesa- Lettonia) — SIA «Kuršu zeme»/Valsts ieņēmumu dienests

(Causa C-273/18) ⁽¹⁾

[Rinvio pregiudiziale — Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (IVA) — Direttiva 2006/112/CE — Diritto alla detrazione dell'IVA versata a monte — Articolo 168 — Catena di cessioni di beni — Diniego del diritto alla detrazione a causa dell'esistenza di tale catena — Obbligo dell'autorità tributaria competente di dimostrare l'esistenza di una pratica abusiva]

(2019/C 305/24)

Lingua processuale: il lettone

Giudice del rinvio

Augstākā tiesa

Parti

Ricorrente: SIA «Kuršu zeme»

Convenuto: Valsts ieņēmumu dienests

Dispositivo

L'articolo 168, lettera a), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2010/45/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010, deve essere interpretato nel senso che, per negare il diritto di detrarre l'imposta sul valore aggiunto (IVA) versata a monte, la circostanza che un acquisto di beni sia avvenuto al termine di una catena di operazioni di vendita successive tra varie persone e che il soggetto passivo sia entrato in possesso dei beni in oggetto nel deposito di una persona facente parte di tale catena, diversa dalla persona che compare quale fornitore sulla fattura, non è di per sé sufficiente per constatare l'esistenza di una pratica abusiva da parte del soggetto passivo o delle altre persone coinvolte nella suddetta catena, essendo l'autorità tributaria competente tenuta a dimostrare l'esistenza di un indebito vantaggio fiscale di cui abbiano goduto tale soggetto passivo o tali altre persone.

⁽¹⁾ GU C 259 del 23.7.2018.

Sentenza della Corte (Settima Sezione) dell'11 luglio 2019 — Commissione europea/Repubblica italiana

(Causa C-304/18) ⁽¹⁾

(Inadempimento di uno Stato — Risorse proprie — Dazi doganali — Accertamento di un'obbligazione doganale — Iscrizione in una contabilità separata — Obbligo di messa a disposizione dell'Unione europea — Procedimento di recupero avviato tardivamente — Interessi di mora)

(2019/C 305/25)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente Z. Malůšková, M. Owsiany-Hornung e F. Tomat, successivamente Z. Malůšková e F. Tomat, agenti)

Convenuta: Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri, agente, assistita da G. Albenzio, avvocato dello Stato)

Dispositivo

- 1) Rifiutandosi di mettere a disposizione risorse proprie tradizionali per un importo di EUR 2 120 309,50, riguardanti la comunicazione di inesigibilità IT(07)08-917, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'articolo 8 della decisione 94/728/CE, Euratom del Consiglio, del 31 ottobre 1994, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee, dell'articolo 8 della decisione 2000/597/CE, Euratom del Consiglio, del 29 settembre 2000, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee, dell'articolo 8 della decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee, e dell'articolo 8 della decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea, nonché degli articoli 10, 11 e 17 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità, degli articoli 10, 11 e 17 del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 del Consiglio, del 22 maggio 2000, recante applicazione della decisione 94/728, e degli articoli 10, 12 e 13 del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 del Consiglio, del 26 maggio 2014, concernente le modalità e la procedura di messa a disposizione delle risorse proprie tradizionali e delle risorse proprie basate sull'IVA e sull'RNL, nonché le misure per far fronte al fabbisogno di tesoreria.
- 2) Il ricorso è respinto quanto al resto.
- 3) La Repubblica italiana è condannata ai quattro quinti delle spese sostenute dalla Commissione europea e sopporterà le proprie spese.
- 4) La Commissione europea sopporterà un quinto delle proprie spese.

(¹) GU C 221 del 25.6.2018.

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 3 luglio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Regno Unito) — Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs/The Chancellor, Masters and Scholars of the University of Cambridge

(Causa C-316/18) (¹)

[Rinvio pregiudiziale — Imposta sul valore aggiunto (IVA) — Detrazione dell'imposta assolta a monte — Costi di gestione di un fondo di dotazione che realizza investimenti al fine di coprire i costi dell'insieme delle operazioni effettuate a valle dal soggetto passivo — Spese generali]

(2019/C 305/26)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Parti

Ricorrente: Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

Convenuta: The Chancellor, Masters and Scholars of the University of Cambridge

Dispositivo

L'articolo 168, lettera a), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, dev'essere interpretato nel senso che un soggetto passivo che svolga sia attività soggette a imposta sul valore aggiunto sia attività esenti da tale imposta, che investa le donazioni e le dotazioni che riceve collocandole in un fondo, e che utilizzi i redditi generati da tale fondo per coprire i costi del complesso di tali attività, non è autorizzato a detrarre, a titolo di spese generali, l'imposta sul valore aggiunto assolta a monte relativa ai costi connessi a tale investimento.

(¹) GU C 249 del 16.7.2018.

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 10 luglio 2019 — Caviro Distillerie Srl, Distillerie Bonollo SpA, Distillerie Mazzari SpA, Industria Chimica Valenzana (ICV) SpA/Commissione europea

(Causa C-345/18 P) (¹)

[Impugnazione — Politica commerciale — Dumping — Decisione di esecuzione (UE) 2016/176 — Importazioni di acido tartarico originario della Cina e prodotto dalla Hangzhou Bioking Biochemical Engineering Co. Ltd — Regolamento (CE) n 1225/2009 — Articolo 3, paragrafi 2, 3 e 5 — Assenza di un pregiudizio notevole — Errore manifesto di valutazione — Determinazione del pregiudizio — Valutazione di tutti i fattori e indicatori economici pertinenti in rapporto con la situazione dell'industria dell'Unione europea — Settore di mercato]

(2019/C 305/27)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Caviro Distillerie Srl, Distillerie Bonollo SpA, Distillerie Mazzari SpA, Industria Chimica Valenzana (ICV) SpA (rappresentante: R. MacLean, Solicitor)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: J.-F. Brakeland e A. Demeneix, agenti)

Dispositivo

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) La Caviro Distillerie Srl, la Distillerie Bonollo SpA, la Distillerie Mazzari SpA e l'Industria Chimica Valenzana (ICV) SpA sono condannate alle spese.

(¹) GU C 259 del 23.07.2018

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 3 luglio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie- Polonia) — Delfarma Sp. z o.o./Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

(Causa C-387/18) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Articoli 34 e 36 TFUE — Libera circolazione delle merci — Misura di effetto equivalente a una restrizione quantitativa — Tutela della salute e della vita delle persone — Importazione parallela di medicinali — Medicinali di riferimento e medicinali generici — Requisito secondo il quale il medicinale importato e quello oggetto di un'autorizzazione all'immissione in commercio nel mercato dello Stato membro d'importazione devono essere entrambi medicinali di riferimento o entrambi medicinali generici)

(2019/C 305/28)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie

Parti

Ricorrente: Delfarma Sp. z o.o.

Convenuto: Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Dispositivo

Gli articoli 34 e 36 TFUE devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa di uno Stato membro, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, la quale richiede, affinché possa essere rilasciata un'autorizzazione all'importazione parallela di un medicinale, che tale medicinale e il medicinale che è stato oggetto di un'autorizzazione all'immissione in commercio in tale Stato membro siano entrambi medicinali di riferimento o entrambi medicinali generici, e che, di conseguenza, vieta il rilascio di qualsiasi autorizzazione all'importazione parallela di un medicinale qualora quest'ultimo sia un medicinale generico mentre il medicinale già autorizzato in tale Stato membro è un medicinale di riferimento.

⁽¹⁾ GU C 294 del 20.8.2018.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 10 luglio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal administratif — Lussemburgo) — Nicolas Aubriet/Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche

(Causa C-410/18) ⁽¹⁾

[Rinvio pregiudiziale — Libera circolazione delle persone — Parità di trattamento — Vantaggi sociali — Regolamento (UE) n. 492/2011 — Articolo 7, paragrafo 2 — Sussidio economico per studi superiori — Studenti non residenti — Requisito relativo alla durata di lavoro dei loro genitori nel territorio nazionale — Periodo minimo di cinque anni — Periodo di riferimento di sette anni — Modalità di calcolo del periodo di riferimento — Data della domanda di sussidio economico — Discriminazione indiretta — Giustificazione — Proporzionalità]

(2019/C 305/29)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal administratif

Parti

Ricorrente: Nicolas Aubriet

Convenuto: Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche

Dispositivo

L'articolo 45 TFUE e l'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione, devono essere interpretati nel senso che ostano alla normativa di uno Stato membro, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, la quale subordina la concessione di un sussidio economico per studi superiori agli studenti non residenti alla condizione che, alla data della domanda di sussidio economico, uno dei genitori dello studente sia stato occupato o abbia esercitato un'attività in tale Stato membro per almeno cinque anni su un periodo di riferimento di sette anni calcolato retroattivamente a decorrere dalla data di detta domanda di sussidio economico, in quanto non consente di prendere in considerazione in modo sufficientemente ampio l'esistenza di un eventuale collegamento sufficiente con il mercato del lavoro di tale Stato membro.

(¹) GU C 301 del 27.8.2018.

Sentenza della Corte (Settima Sezione) dell'11 luglio 2019 — Mykola Yanovych Azarov/Consiglio dell'Unione europea

(Causa C-416/18 P) (¹)

(Impugnazione — Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina — Congelamento dei fondi e delle risorse economiche — Elenco delle persone, entità e organismi ai quali si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche — Mantenimento del nome del ricorrente — Decisione di un'autorità di uno Stato terzo — Obbligo del Consiglio di verificare che tale decisione sia stata adottata nel rispetto dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva)

(2019/C 305/30)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Mykola Yanovych Azarov (rappresentanti: A. Egger e G. Lansky, Rechtsanwälte)

Altra parte nel procedimento: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: J.-P. Hix e J. Bauerschmidt, agenti)

Dispositivo

- 1) La sentenza del Tribunale dell'Unione europea del 26 aprile 2018, Azarov/Consiglio (T-190/16, non pubblicata, EU:T:2018:232), è annullata.

- 2) La decisione (PESC) 2016/318 del Consiglio, del 4 marzo 2016, che modifica la decisione 2014/119/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina, e il regolamento di esecuzione (UE) 2016/311 del Consiglio, del 4 marzo 2016, che attua il regolamento (UE) n. 208/2014 concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina, sono annullati nella parte in cui riguardano il sig. Mykola Yanovych Azarov.
- 3) Il Consiglio dell'Unione europea è condannato alle spese sostenute sia per il procedimento di primo grado sia per la presente impugnazione.

(¹) GU C 301 del 27.8.2018.

Sentenza della Corte (Nona Sezione) dell'11 luglio 2019 — Commissione europea/Repubblica italiana

(Causa C-434/18) (¹)

(Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2011/70/Euratom — Gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi — Programma nazionale — Obbligo di trasmissione alla Commissione europea)

(2019/C 305/31)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente G. Gattinara e M. Patakia, successivamente G. Gattinara e R. Tricot, agenti)

Convenuta: Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri, agente, assistita da G. Palatiello, avvocato dello Stato)

Dispositivo

- 1) La Repubblica italiana, non avendo notificato alla Commissione europea il suo programma nazionale per l'attuazione della politica di gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, è venuta meno agli obblighi a essa incombenti in forza del combinato disposto dell'articolo 15, paragrafo 4, e dell'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio, del 19 luglio 2011, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi.
- 2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.

(¹) GU C 285 del 13.8.2018.

Sentenza della Corte (Nona Sezione) dell'11 luglio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Městský soud v Praze — Repubblica ceca) — CS e altri/České aerolinie a.s.

(Causa C-502/18) ⁽¹⁾

[Rinvio pregiudiziale — Trasporto — Regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato — Regolamento (CE) n. 261/2004 — Articolo 5, paragrafo 1, lettera c) — Articolo 7, paragrafo 1 — Diritto a compensazione — Volo in coincidenza — Volo composto da due voli operati da vettori aerei differenti — Ritardo prolungato subito in occasione del secondo volo, avente punto di partenza e punto di arrivo al di fuori dell'Unione europea e operato da un vettore stabilito in un paese terzo]

(2019/C 305/32)

Lingua processuale: il ceco

Giudice del rinvio

Městský soud v Praze

Parti

Ricorrenti: CS, DR, EQ, FP, GO, HN, IM, JL, KK, LJ, MI

Convenuta: České aerolinie a.s.

Dispositivo

L'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), e l'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, in combinato disposto con l'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento n. 261/2004, devono essere interpretati nel senso che, nel caso di un volo in coincidenza, composto da due voli e oggetto di un'unica prenotazione, con partenza da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro e a destinazione di un aeroporto situato in un paese terzo passando per l'aeroporto di un altro paese terzo, un passeggero vittima di un ritardo alla destinazione finale di non meno di tre ore a causa del secondo volo, assicurato, nell'ambito di un accordo di code-sharing, da un vettore aereo stabilito in un paese terzo, può proporre domanda di compensazione pecuniaria a titolo di detto regolamento nei confronti del vettore aereo comunitario che ha effettuato il primo volo.

⁽¹⁾ GU C 341 del 24.9.2018.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Krajský súd v Prešove (Slovacchia) il 25 giugno 2019 — LH/PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o.

(Causa C-485/19)

(2019/C 305/33)

Lingua processuale: lo slovacco

Giudice del rinvio

Krajský súd v Prešove

Parti

Attore: LH

Convenuta: PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o.

Questioni pregiudiziali

- A. 1) Se l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: l'«articolo 47 della Carta»), e implicitamente il diritto del consumatore ad un ricorso giurisdizionale effettivo, debba essere interpretato nel senso che è ad esso contraria la disciplina normativa — di cui all'articolo 107, paragrafo 2, dell'*Občianský zákonník* [codice civile slovacco], sulla prescrizione del diritto del consumatore un periodo di prescrizione oggettiva di tre anni — ai sensi della quale il diritto del consumatore alla restituzione di una prestazione derivante da una clausola contrattuale abusiva si prescrive anche nel caso in cui il consumatore stesso non sia in grado di vagliare la clausola contrattuale abusiva e tale prescrizione decorre anche nella situazione in cui il consumatore non era a conoscenza del carattere abusivo della clausola contrattuale.
- 2) Ove la disciplina normativa della prescrizione del diritto del consumatore in un periodo oggettivo di tre anni, malgrado la mancanza di consapevolezza del consumatore, sia compatibile con l'articolo 47 della Carta e con il principio di effettività, il giudice del rinvio chiede allora in tal caso:
- se sia contraria all'articolo 47 della Carta e al principio di effettività una prassi nazionale siffatta, in base alla quale ricade sul consumatore l'onore della prova di dimostrare in giudizio che le persone che agiscono per il creditore erano a conoscenza del fatto che il creditore viola i diritti del consumatore, nella presente causa la conoscenza del fatto che, non indicando il tasso annuo effettivo globale (TAEG) preciso, il creditore viola una norma di legge, nonché dimostrare la conoscenza del fatto che, in tal caso, il prestito è senza interessi e che il creditore, incassando gli interessi, ha conseguito un arricchimento senza causa.
- 3) In caso di risposta negativa al quesito di cui all'articolo A., punto II., relativamente dunque a quali persone, tra gli amministratori, i soci o i rappresentanti commerciali del creditore, il consumatore debba dimostrare la conoscenza di cui al quesito indicato nell'articolo A., punto II.
- 4) In caso di risposta negativa al quesito di cui all'articolo A. II., quale grado di conoscenza è sufficiente per raggiungere lo scopo, ossia la dimostrazione del dolo del fornitore di violare la normativa in questione sul mercato finanziario.
- B. 1) Se gli effetti delle direttive e la pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea al riguardo, quale *Rasmussen*, C 441/14, EU:C:2016:278; *Pfeiffer*, da C 397/01 a C 403/01, EU:C:2004:584, punti 113 e 114; *Küçükdeveci*, C 555/07, EU:C:2010:21, punto 48; *Impact*, C 268/06, EU:C:2008:223, punto 100; *Dominguez*, C 282/10, punti 25 e 27, e *Association de médiation sociale*, C 176/12, EU:C:2014:2, punto 38, ostino ad una prassi nazionale siffatta, in base alla quale il giudice nazionale è giunto alla conclusione circa l'interpretazione conforme al diritto dell'UE senza impiegare metodi interpretativi e senza una debita motivazione.
- 2) Nel caso in cui, dopo l'applicazione di metodi interpretativi, quali in particolare l'interpretazione teleologica, l'interpretazione autentica, l'interpretazione storica, l'interpretazione sistematica, l'interpretazione logica (il metodo a contrario, il metodo della *reductio ad absurdum*) e dopo l'applicazione dell'ordinamento giuridico nazionale nel suo complesso, al fine di conseguire lo scopo di cui all'articolo 10, paragrafo 2, lettere h) e i), della direttiva 2008/48 ⁽¹⁾ (in prosieguo: la «Direttiva»), il giudice giunga alla conclusione che l'interpretazione conforme al diritto dell'UE dirige verso una situazione *contra legem*, se, in tal caso, sia possibile — facendo ad esempio un raffronto con i rapporti in caso di discriminazione o tutela dei dipendenti — riconoscere un effetto diretto alla summenzionata disposizione della direttiva, a fini di tutela degli imprenditori nei confronti dei consumatori nei rapporti di credito, e disapplicare la disposizione di legge non conforme al diritto dell'UE.

⁽¹⁾ Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE (GU 2008, L 133, pag. 66).

Impugnazione proposta il 17 luglio 2019 dalla ABLV Bank AS avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 6 maggio 2019, causa T-281/18, ABLV Bank/Banca centrale europea (BCE)

(Causa C-551/19 P)

(2019/C 305/34)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: ABLV Bank AS (rappresentanti: O.H. Behrends, M. Kirchner, Rechtsanwälte)

Altra parte nel procedimento: Banca centrale europea (BCE)

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare l'ordinanza del Tribunale del 6 maggio 2019 nella causa T-281/18;
- dichiarare il ricorso di annullamento ricevibile;
- rinviare la causa al Tribunale affinché statuisca sul ricorso di annullamento; e
- condannare la BCE a farsi carico delle spese della ricorrente e delle spese dell'impugnazione.

Motivi e principali argomenti

A sostegno della sua impugnazione la ricorrente deduce due motivi:

- 1) Il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto e avrebbe violato l'articolo 263 TFUE non avendo basato la sua ordinanza sulla decisione effettivamente adottata dalla BCE.
- 2) L'ordinanza impugnata sarebbe basata su un'erronea interpretazione dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento SRM ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU 2014, L 225, pag. 1).

Impugnazione proposta il 17 luglio 2019 da Ernests Bernis, Oļegs Fiļs, OF Holding SIA, Cassandra Holding Company SIA avverso l'ordinanza del Tribunale (Ottava Sezione) del 6 maggio 2019, causa T-283/18: Bernis e a./Banca centrale europea (BCE)

(Causa C-552/19 P)

(2019/C 305/35)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Ernests Bernis, Oļegs Fiļs, OF Holding SIA, Cassandra Holding Company SIA (rappresentanti: O.H. Behrends, M. Kirchner, Rechtsanwälte)

Altra parte nel procedimento: Banca centrale europea (BCE)

Conclusioni dei ricorrenti

I ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

- annullare l'ordinanza del Tribunale del 6 maggio 2019, causa T-283/18;
- dichiarare ricevibile il ricorso di annullamento;
- rinviare la causa al Tribunale affinché statuisca sul ricorso di annullamento, e
- condannare la BCE alle spese sostenute dai ricorrenti e alle spese del procedimento di impugnazione.

Motivi e principali argomenti

A sostegno della loro impugnazione i ricorrenti deducono due motivi:

- 1) Il Tribunale ha commesso un errore di diritto e ha violato l'articolo 263 TFUE nel non aver basato la sua ordinanza sulla decisione effettivamente adottata dalla BCE.
- 2) L'ordinanza impugnata si basa su un'erronea interpretazione dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento MRU ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU 2014, L 225, pag. 1).

Ricorso presentato il 26 luglio 2019 — Commissione europea/Repubblica italiana

(Causa C-573/19)

(2019/C 305/36)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: G. Gattinara, E. Manhaeve, agenti)

Convenuta: Repubblica italiana

Conclusioni

La parte ricorrente chiede che la Corte voglia constatare che,

1) a causa dell'inosservanza sistematica e continuata dei valori limite annuali di concentrazione di NO₂

— a partire dal 2010 e senza interruzione nelle zone IT0118 (agglomerato di Torino), IT0306 (agglomerato di Milano), IT0307 (agglomerato di Bergamo), IT0308 (agglomerato di Brescia), IT0309 (zona A — pianura ad elevata urbanizzazione), IT0906 (agglomerato di Firenze), IT0711 (Comune di Genova), IT1215 (agglomerato di Roma),

— a partire dal 2010 al 2012 e poi di nuovo a partire dal 2014 senza interruzione nelle zone IT1912 (agglomerato di Catania) e IT1914 (aree industriali),

inosservanza che persiste tuttora, la Repubblica italiana è venuta meno all'obbligo sancito dal combinato disposto dell'art. 13 e dell'allegato XI della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa ⁽¹⁾;

2) non avendo adottato a partire dall'11 giugno 2010 misure appropriate per garantire il rispetto dei valori limite per il NO₂ nelle zone indicate al punto 1, la Repubblica italiana è venuta meno in maniera sistematica e continuata anche agli obblighi imposti dall'art. 23, par. 1, della direttiva 2008/50, da solo e in combinato disposto con l'allegato XV, punto A di tale direttiva, violazione che persiste tuttora;

3) e che la Corte voglia di conseguenza condannare la Repubblica italiana al pagamento delle spese di giudizio.

Motivi e principali argomenti

Con il primo motivo del proprio ricorso, la Commissione ritiene che i dati ottenuti sulla concentrazione di NO₂ nell'aria dimostrino l'esistenza di una violazione sistematica e continuata del combinato disposto dell'art. 13 e dell'allegato XI della direttiva 2008/50. Secondo tale combinato disposto, il livello di concentrazione di dette sostanze non può superare determinati limiti di concentrazione annuali. In alcune zone, detti limiti sono stati violati senza alcuna interruzione per più di dieci anni.

Con il secondo motivo del ricorso, la Commissione considera che la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi di cui all'art. 23, par. 1, della direttiva, da solo e in combinato disposto con l'allegato XV, punto A, della direttiva 2008/50. Infatti, in primo luogo, i piani per la qualità dell'aria, adottati in seguito al superamento dei valori limite di concentrazione di NO₂, non permettono né di conseguire detti valori limite, né di limitare il loro superamento al periodo il più breve possibile. In secondo luogo, molti di questi piani sono privi delle informazioni richieste al punto A, dell'allegato XV, della direttiva, informazioni la cui indicazione è obbligatoria ai sensi dell'art. 23, par. 1, terzo comma di questa direttiva.

⁽¹⁾ Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa (GU 2008, L 152, pag. 1).

TRIBUNALE

Sentenza del Tribunale del 12 luglio 2019 — Binca Seafoods/Commissione

(Causa T-94/15 RENV) ⁽¹⁾

[«Produzione ed etichettatura dei prodotti biologici — Regolamento (CE) n. 834/2007 — Modifiche del regolamento (CE) n. 889/2008 — Regolamento di esecuzione (UE) n. 1358/2014 — Divieto di utilizzazione di ormoni — Mancata proroga del periodo transitorio riguardante gli animali d'acquacoltura previsto all'articolo 95, paragrafo 11, del regolamento n. 889/2008 — Metodi di riproduzione — Autorizzazione eccezionale di raccolta di novellame selvatico a fini di ingrasso — Parità di trattamento»]

(2019/C 305/37)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Binca Seafoods GmbH (Monaco, Germania) (rappresentante: H. Schmidt, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Lewis, G. von Rintelen e K. Walkerová, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento del regolamento di esecuzione (UE) n. 1358/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda l'origine degli animali di acquacoltura biologici, le pratiche di allevamento in acquacoltura, l'alimentazione degli animali di acquacoltura biologici e i prodotti e le sostanze consentiti per l'uso nell'acquacoltura biologica (GU 2014, L 365, pag. 97).

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *Binca Seafoods GmbH é condannata alle spese relative ai procedimenti dinanzi al Tribunale e dinanzi alla Corte.*

⁽¹⁾ GU C 155 dell'11.5.2015.

Sentenza del Tribunale dell'11 luglio 2019 — Silver Plastics e Johannes Reifenhäuser/Commissione(Causa T-582/15) ⁽¹⁾

(«Concorrenza — Intese — Mercato del confezionamento alimentare destinato alla vendita al dettaglio — Decisione che constata una violazione dell'articolo 101 TFUE — Prova della partecipazione all'intesa — Violazione unica e continuata — Principio di parità delle armi — Diritto “al confronto” — Comunicazione sulla cooperazione del 2006 — Valore aggiunto significativo — Imputabilità del comportamento illecito — Orientamenti per il calcolo dell'importo delle ammende del 2006 — Parità di trattamento — Massimale dell'ammenda»)

(2019/C 305/38)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: Silver Plastics GmbH & Co. KG (Troisdorf, Germania) e Johannes Reifenhäuser Holding GmbH & Co. KG (Troisdorf) (rappresentanti: inizialmente M. Wirtz, S. Möller e W. Carstensen, successivamente M. Wirtz, S. Möller e C. Karbaum, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Biolan, G. Meessen, I. Zaloguin e L. Wildpanner, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e diretta, in via principale, all'annullamento parziale della decisione C(2015) 4336 final della Commissione, del 24 giugno 2015, relativa a un procedimento di applicazione dell'articolo 101 TFUE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (caso AT.39563 — Confezionamento alimentare destinato alla vendita al dettaglio), e, in via subordinata, alla riduzione dell'importo delle ammende inflitte alle ricorrenti.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Silver Plastics GmbH & Co. KG e la Johannes Reifenhäuser Holding GmbH & Co. KG sono condannate alle spese.

⁽¹⁾ GU C 16 del 18.1.2016.

Sentenza del Tribunale del 12 luglio 2019 — Sony e Sony Electronics/Commissione(Causa T-762/15) ⁽¹⁾

(«Concorrenza — Intese — Mercato delle unità a dischi ottici — Decisione che constata una violazione dell'articolo 101 TFUE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE — Accordi collusivi relativi a gare di appalto vertenti su unità a dischi ottici per computer portatili e da scrivania — Infrazione per oggetto — Diritti della difesa — Obbligo di motivazione — Principio di buona amministrazione — Ammende — Infrazione unica e continuata — Orientamenti del 2006 per il calcolo dell'importo delle ammende»)

(2019/C 305/39)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti**

Ricorrenti: Sony Corporation (Tokyo, Giappone) e Sony Electronics, Inc. (San Diego, Stati Uniti) (rappresentanti: R. Snelders, avvocato, N. Levy e E. Kelly, solicitors)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente M. Farley, A. Biolan, C. Giolito, F. van Schaik e L. Wildpanner, successivamente M. Farley, F. van Schaik, L. Wildpanner e A. Dawes, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e diretta, in via principale, all'annullamento parziale della decisione C(2015) 7135 final della Commissione, del 21 ottobre 2015, relativa a un procedimento ai sensi dell'articolo 101 TFUE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (caso AT.39639 — Unità a dischi ottici), e, in subordine, alla riduzione dell'importo dell'ammenda inflitta alle ricorrenti.

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *La Sony Corporation e la Sony Electronics, Inc. sopporteranno le proprie spese e quelle sostenute dalla Commissione europea.*

⁽¹⁾ GU C 98 del 14.3.2016.

Sentenza del Tribunale del 12 luglio 2019 — Sony Optiarc e Sony Optiarc America/Commissione**(Causa T-763/15) ⁽¹⁾**

(«Concorrenza — Intese — Mercato delle unità a disco ottico — Decisione che constata un'infrazione all'articolo 101 TFUE e all'articolo 53 dell'accordo SEE — Accordi collusivi relativi a gare di appalto vertenti su unità a disco ottico per computer portatili e da scrivania — Infrazione per oggetto — Diritti della difesa — Obbligo di motivazione — Principio di buona amministrazione — Ammende — Infrazione unica e continuata — Orientamenti del 2006 per il calcolo dell'importo delle ammende»)

(2019/C 305/40)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti**

Ricorrenti: Sony Optiarc, Inc (Atsugi, Giappone) e Sony Optiarc America, Inc (San Jose, Stati Uniti) (rappresentanti: R. Snelders, avvocato, N. Levy e E. Kelly, solicitors)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente M. Farley, A. Biolan, C. Giolito, F. van Schaik e L. Wildpanner, successivamente M. Farley, F. van Schaik, L. Wildpanner e A. Dawes, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e volta, in via principale, all'annullamento parziale della decisione C(2015) 7135 final della Commissione, del 21 ottobre 2015, relativa a un procedimento a norma dell'articolo 101 TFUE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (Caso AT.39639 — Unità a disco ottico) e, in subordine, alla riduzione dell'importo dell'ammenda inflitta alle ricorrenti.

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *La Sony Optiarc, Inc. e la Sony Optiarc America, Inc. sopporteranno le proprie spese nonché quelle della Commissione europea.*

⁽¹⁾ GU C 98 del 14.3.2016.

Sentenza del Tribunale del 12 luglio 2019 — Quanta Storage/Commissione

(Causa T-772/15) ⁽¹⁾

(«Concorrenza — Intese — Mercato delle unità a dischi ottici — Decisione che constata una violazione dell'articolo 101 TFUE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE — Accordi collusivi relativi a gare di appalto vertenti su unità a dischi ottici per computer portatili e da scrivania — Diritti della difesa — Obbligo di motivazione — Principio di buona amministrazione — Ammende — Infrazione unica e continuata — Orientamenti del 2006 per il calcolo dell'importo delle ammende»)

(2019/C 305/41)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Quanta Storage, Inc. (Taoyuan City, Taiwan) (rappresentanti: O. Geiss, avvocato, B. Hartnett, barrister, e W. Sparks, solicitor)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: C. Giolito e F. van Schaik, agenti, assistiti da C. Thomas, avvocato)

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e diretta, in via principale, all'annullamento parziale della decisione C(2015) 7135 final della Commissione, del 21 ottobre 2015, relativa a un procedimento ai sensi dell'articolo 101 TFUE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (caso AT.39639 — Unità a dischi ottici), e, in subordine, alla riduzione dell'importo dell'ammenda inflitta alla ricorrente.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La domanda della Commissione tendente ad aumentare l'importo dell'ammenda della Quanta Storage, Inc. deve essere respinta.
- 3) La Quanta Storage sopporterà le proprie spese nonché quattro quinti delle spese sostenute dalla Commissione.

⁽¹⁾ GU C 98 del 14.3.2016.

Sentenza del Tribunale del 12 luglio 2019 — Hitachi-LG Data Storage e Hitachi-LG Data Storage Korea/Commissione

(Causa T-1/16) ⁽¹⁾

«Concorrenza — Intese — Mercato delle unità a dischi ottici — Decisione che constata una violazione dell'articolo 101 TFUE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE — Accordi collusivi relativi a gare d'appalto indette da due produttori di computer — Competenza estesa al merito — Violazione del principio di buona amministrazione — Obbligo di motivazione — Punto 37 degli orientamenti del 2006 per il calcolo delle ammende — Circostanze particolari — Errore di diritto»

(2019/C 305/42)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Hitachi-LG Data Storage, Inc. (Tokyo Giappone) e Hitachi-LG Data Storage Korea, Inc. (Seoul, Corea del Sud), (rappresentanti: L. Gyselen e N. Ersbøll, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente A. Biolan, M. Farley, C. Giolito e F. van Schaik, successivamente A. Biolan, M. Farley e F. van Schaik, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e diretta alla riduzione dell'importo dell'ammenda inflitta dalla Commissione europea alle ricorrenti nella decisione C(2015) 7135 final, del 21 ottobre 2015, relativa a un procedimento ai sensi dell'articolo 101 TFUE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (caso AT.39639 — Unità a dischi ottici).

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Hitachi-LG Data Storage, Inc. e la Hitachi-LG Data Storage Korea, Inc. sopporteranno le proprie spese nonché quelle della Commissione europea.

⁽¹⁾ GU C 98 del 14.3.2016.

Sentenza del Tribunale del 19 giugno 2019 — L'Oréal/EUIPO — Guinot (MASTER SMOKY)

(Causa T-179/16 RENV) ⁽¹⁾

[«Marchio dell'Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell'Unione europea denominativo MASTER SMOKY — Marchio nazionale figurativo anteriore MASTERS COLORS PARIS — Impedimento alla registrazione relativo — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»]

(2019/C 305/43)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: L'Oréal (Parigi, Francia) (rappresentanti: T. de Haan e P. Péters, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: D. Hanf, agente).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Guinot (Parigi, Francia) (rappresentante: A. Sion, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO del 23 febbraio 2016 (procedimento R 2905/2014-5), relativa a un procedimento di opposizione tra la Guinot e la L'Oréal.

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *La L'Oréal è condannata alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 222 del 20.6.2016.

Sentenza del Tribunale del 19 giugno 2019 — L'Oréal/EUIPO — Guinot (MASTER SHAPE)

(Causa T-180/16 RENV) ⁽¹⁾

[«Marchio dell'Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell'Unione europea denominativo MASTER SHAPE — Marchio nazionale figurativo anteriore MASTERS COLORS PARIS — Impedimento alla registrazione relativo — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [dicenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»]

(2019/C 305/44)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: L'Oréal (Parigi, France) (rappresentanti: T. de Haan e P. Péters, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: D. Hanf, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Guinot (Parigi, France) (rappresentante: A. Sion, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO del 23 febbraio 2016 (procedimento R 2907/2014-5), relativa a un procedimento di opposizione tra la Guinot e la L'Oréal.

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *La L'Oréal è condannata alle spese.*

(¹) GU C 222 del 20.6.2016.

Sentenza del Tribunale del 19 giugno 2019 — L'Oréal/EUIPO — Guinot (MASTER PRECISE)

(Causa T-181/16 RENV) (¹)

[«Marchio dell'Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell'Unione europea denominativo MASTER PRECISE — Marchio nazionale figurativo anteriore MASTERS COLORS PARIS — Impedimento alla registrazione relativo — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»]

(2019/C 305/45)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: L'Oréal (Parigi, Francia) (rappresentanti: T. de Haan e P. Péters, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: D. Hanf, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Guinot (Parigi, Francia) (rappresentante: A. Sion, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO del 23 febbraio 2016 (procedimento R 2911/2014-5), relativa a un procedimento di opposizione tra la Guinot e la L'Oréal.

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *La L'Oréal è condannata alle spese.*

(¹) GU C 222 del 20.6.2016.

Sentenza del Tribunale del 19 giugno 2019 — L'Oréal/EUIPO — Guinot (MASTER DUO)(Causa T-182/16 RENV) ⁽¹⁾

[«Marchio dell'Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell'Unione europea denominativo MASTER DUO — Marchio nazionale figurativo anteriore MASTERS COLORS PARIS — Impedimento alla registrazione relativo — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»]

(2019/C 305/46)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: L'Oréal (Parigi, Francia) (rappresentanti: T. de Haan e P. Péters, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: D. Hanf, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Guinot (Parigi, Francia) (rappresentante: A. Sion, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO del 23 febbraio 2016 (procedimento R 2916/2014-5), relativa a un procedimento di opposizione tra la Guinot e la L'Oréal.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La L'Oréal è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 222 del 20.6.2016.

Sentenza del Tribunale del 19 giugno 2019 — L'Oréal/EUIPO — Guinot (MASTER DRAMA)(Causa T-183/16 RENV) ⁽¹⁾

[«Marchio dell'Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell'Unione europea denominativo MASTER DRAMA — Marchio nazionale figurativo anteriore MASTERS COLORS PARIS — Impedimento alla registrazione relativo — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»]

(2019/C 305/47)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: L'Oréal (Parigi, Francia) (rappresentanti: T. de Haan e P. Péters, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: D. Hanf, agent)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Guinot (Parigi, Francia) (rappresentante: A. Sion, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO del 23 febbraio 2016 (procedimento R 2500/2014-5), relativa a un procedimento di opposizione tra la Guinot e la L'Oréal.

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *La L'Oréal è condannata alle spese.*

(¹) GU C 222 del 20.6.2016.

Sentenza del Tribunale del 12 luglio 2019 — Keolis CIF e a./Commissione

(Causa T-289/17) (¹)

[«Aiuti di Stato — Regime di aiuti a cui la Francia ha dato esecuzione tra il 1994 e il 2008 — Sovvenzioni agli investimenti concesse dalla regione Île-de-France — Decisione che dichiara il regime di aiuti compatibile con il mercato interno — Nozioni di “aiuti esistenti” e di “nuovi aiuti” — Articolo 107 TFUE — Articolo 108 TFUE — Articolo 1, lettera b), i) e v), del regolamento (UE) 2015/1589 — Termine di prescrizione — Articolo 17 del regolamento 2015/1589»]

(2019/C 305/48)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Keolis CIF (Le Mesnil-Amelot, Francia) e le altre 7 ricorrenti i cui nomi figurano nell'allegato alla sentenza (rappresentanti: R. Sermier e D. Epaud, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: L. Armati, C. Georgieva-Kecsmar e T. Maxian Rusche, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e diretta al parziale annullamento della decisione (UE) 2017/1470 della Commissione, del 2 febbraio 2017, relativa ai regimi di aiuto SA.26763 2014/C (ex 2012/NN) ai quali la Francia ha dato esecuzione a favore delle imprese di trasporto mediante autobus nella regione Île-de-France (GU 2017, L 209, pag. 24).

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Keolis CIF e le altre ricorrenti i cui nomi figurano in allegato sopporteranno, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea.

(¹) GU C 239 del 24.7.2017.

Sentenza del Tribunale del 12 luglio 2019 — MAN Truck & Bus/EUIPO — Halla Holdings (MANDO)

(Causa T-698/17) (¹)

[«Marchio dell'Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell'Unione europea denominativo MANDO — Marchi internazionali e nazionale figurativi anteriori MAN — Marchio nazionale denominativo anteriore Man — Impedimento alla registrazione relativo — Assenza di rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 201771001]»]

(2019/C 305/49)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: MAN Truck & Bus (Monaco di Baviera, Germania) (rappresentante: C. Röhl, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: inizialmente J. Ivanauskas e D. Walicka, poi J. Ivanauskas e H. O'Neill, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Halla Holdings Corp. (Yongin-si, Corea del Sud) (rappresentanti: M.-R. Hirsch e C. de Haas, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO del 13 luglio 2017 (procedimento R 1919/2016-1), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Man Truck & Bus e la Halla Holdings.

Dispositivo

- 1) La decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 13 luglio 2017 (procedimento R 1919/2016-1) è annullato in quanto ha concluso per l'assenza di rischio di confusione tra il marchio denominativo MANDO e la registrazione internazionale anteriore n. 863 418 del marchio figurativo MAN.
- 2) Il ricorso è respinto quanto al resto.
- 3) Ogni parte sopporterà le proprie spese.

(¹) GU C 437 del 18.12.2017.

Sentenza del Tribunale del 12 luglio 2019 — Café del Mar e a./EUIPO — Guiral Broto (Café del Mar)**(Causa T-772/17) ⁽¹⁾**

[«Marchio dell'Unione europea — Procedimento di dichiarazione di nullità — Marchio dell'Unione europea figurativo Café del Mar — Impedimento alla registrazione assoluto — Malafede — Articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»]

(2019/C 305/50)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrenti: Café del Mar, SC (Sant Antoni de Portmany, Spagna), José Les Viamonte (Sant Antoni de Portmany) e Carlos Andrea González (Sant Josep de sa Talaia, Spagna) (rappresentanti: F. Miazzetto e J. Gracia Albero, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: J. Crespo Carrillo, agente)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Ramón Guiral Broto (Marbella, Spagna) (rappresentante: J. de Castro Hermida, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO del 4 settembre 2017 (procedimento R 1540/2015-5), relativa ad un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Café del Mar e i sigg.ri Les Viamonte e Andrea González, da un lato, e il sig. Guiral Broto, dall'altro.

Dispositivo

- 1) *La decisione della quinta commissione di ricorso dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 4 settembre 2017 (procedimento R 1540/2015-5) è annullata.*
- 2) *L'EUIPO supporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Café del Mar SC e dai sigg.ri José Les Viamonte e Carlos Andrea González nel procedimento dinanzi al Tribunale.*
- 3) *Il sig. Ramón Guiral Broto supporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Café del Mar e dai sigg.ri Les Viamonte e Andrea González nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.*

⁽¹⁾ GU C 22 del 22.1.2018.

Sentenza del Tribunale del 12 luglio 2019 — Café del Mar e a./EUIPO — Guiral Broto (Café del Mar)**(Causa T-773/17) ⁽¹⁾**

[«Marchio dell'Unione europea — Procedimento di dichiarazione di nullità — Marchio dell'Unione europea figurativo Café del Mar — Impedimento alla registrazione assoluto — Malafede — Articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»]

(2019/C 305/51)

*Lingua processuale: lo spagnolo***Parti**

Ricorrenti: Café del Mar, SC (Sant Antoni de Portmany, Spagna), José Les Viamonte, (Sant Antoni de Portmany) e Carlos Andrea González (Sant Josep de sa Talaia, Spagna) (rappresentanti: F. Miazetto e J. Gracia Albero, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: J. Crespo Carrillo, agente)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Ramón Guiral Broto (Marbella, Spagna) (rappresentante: J. de Castro Hermida, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO del 4 settembre 2017 (procedimento R 1542/2015-5), relativa ad un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Café del Mar e i sigg.ri Les Viamonte e Andrea González, da un lato, e il sig. Guiral Broto, dall'altro.

Dispositivo

- 1) *La decisione della quinta commissione di ricorso dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 4 settembre 2017 (procedimento R 1542/2015-5) è annullata.*
- 2) *L'EUIPO supporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Café del Mar, SC e dai sigg.ri José Les Viamonte e Carlos Andrea González nel procedimento dinanzi al Tribunale.*
- 3) *Il sig. Ramón Guiral Broto supporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Café del Mar e dai sigg.ri Les Viamonte e Andrea González nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.*

⁽¹⁾ GU C 22 del 22.1.2018.

Sentenza del Tribunale del 12 luglio 2019 — Café del Mar e a./EUIPO — Guiral Broto (C del M)**(Causa T-774/17) ⁽¹⁾**

[«Marchio dell'Unione europea — Procedimento di dichiarazione di nullità — Marchio dell'Unione europea figurativo C del M — Impedimento alla registrazione assoluto — Malafede — Articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»]

(2019/C 305/52)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrenti: Café del Mar, SC (Sant Antoni de Portmany, Spagna), José Les Viamonte (Sant Antoni de Portmany) e Carlos Andrea González (Sant Josep de sa Talaia, Spagna) (rappresentanti: F. Miazzetto e J. Gracia Albero, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: J. Crespo Carrillo, agente)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Ramón Guiral Broto (Marbella, Spagna) (rappresentante: J. de Castro Hermida, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO del 4 settembre 2017 (procedimento R 1618/2015-5), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Café del Mar e i sigg.ri Les Viamonte e Andrea González, da un lato, e il sig. Guiral Broto, dall'altro.

Dispositivo

- 1) *La decisione della quinta commissione di ricorso dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 4 settembre 2017 (procedimento R 1618/2015-5) è annullata.*
- 2) *L'EUIPO supporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Café del Mar, SC e dai sigg.ri José Les Viamonte e Carlos Andrea González nel procedimento dinanzi al Tribunale.*
- 3) *Il sig. Ramón Guiral Broto supporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Café del Mar e dai sigg.ri Les Viamonte e Andrea González nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.*

⁽¹⁾ GU C 22 del 22.1.2018.

Sentenza del Tribunale del 12 luglio 2019 — MAN Truck & Bus/EUIPO — Halla Holdings (MANDO)(Causa T-792/17) ⁽¹⁾

[«Marchio dell'Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo MANDO — Marchi internazionali e nazionale figurativi anteriori MAN — Marchio nazionale denominativo anteriore Man — Impedimento relativo alla registrazione — Assenza di rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»]

(2019/C 305/53)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: MAN Truck & Bus (Monaco di Baviera, Germania) (rappresentante: C. Röhl, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: inizialmente J. Ivanauskas e D. Walicka, successivamente J. Ivanauskas e H. O'Neill, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Halla Holdings Corp. (Yongin-si, Corea del Sud) (rappresentanti: M.-R. Hirsch e C. de Haas, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO del 14 settembre 2017 (procedimento R 1677/2016-1), relativa a un procedimento di opposizione tra la Man Truck & Bus e la Halla Holdings

Dispositivo

- 1) *La decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 14 settembre 2017 (procedimento R 1677/2016-1) è annullata nella parte in cui ha concluso per l'assenza di un rischio di confusione tra il marchio figurativo MANDO e la registrazione internazionale anteriore n. 863 418 del marchio figurativo MAN.*
- 2) *Il ricorso è respinto quanto al resto.*
- 3) *Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.*

⁽¹⁾ GU C 42 del 5.2.2018.

Sentenza del Tribunale del 12 luglio 2019 — Fashion Energy/EUIPO — Retail Royalty (1st AMERICAN)(Causa T-54/18) ⁽¹⁾

[«Marchio dell'Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo 1st AMERICAN — Marchio dell'Unione europea figurativo anteriore che rappresenta un'aquila — Impedimento alla registrazione relativo — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 — Principio del contraddittorio — Articolo 95, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001 — Ricorso incidentale»]

(2019/C 305/54)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Fashion Energy Srl (Milano, Italia) (rappresentanti: T. Müller e F. Togo, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: L. Rampini e H. O'Neill, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Retail Royalty Co. (Las Vegas, Nevada, Stati Uniti) (rappresentanti: M. Dick e J. Bogatz avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO del 15 novembre 2017 (procedimento R 693/2017-2), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Retail Royalty e la Fashion Energy.

Dispositivo

- 1) *La decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 15 novembre 2017 (procedimento R 693/2017-2) è annullata.*
- 2) *Il ricorso incidentale è respinto in quanto irricevibile.*
- 3) *Per il ricorso principale, l'EUIPO e la Retail Royalty Co. supporteranno le proprie spese nonché, ciascuno, la metà delle spese sostenute dalla Fashion Energy Srl.*
- 4) *Per il ricorso incidentale, la Retail Royalty supporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Fashion Energy e dall'EUIPO.*

⁽¹⁾ GUC 123 del 9.4.2018.

Sentenza del Tribunale del 12 luglio 2019 — Miles-Bramwell Executive Services/EUIPO (FREE)**(Causa T-113/18) ⁽¹⁾****[«Marchio dell'Unione europea — Domanda di marchio dell'Unione europea denominativo FREE — Impedimento alla registrazione assoluta — Assenza di carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001»]**

(2019/C 305/55)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti**

Ricorrente: Miles-Bramwell Executive Services Ltd (Alfreton, Regno Unito) (rappresentanti: inizialmente J. Mellor, QC, G. Parsons e A. Zapalowski, solicitors, poi J. Mellor, G. Parsons e F. McConnell, solicitor)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: A. Folliard-Monguiral e H. O'Neill, agenti)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO del 27 novembre 2017 (procedimento R 2164/2016-1), relativa ad una domanda di registrazione del segno denominativo FREE come marchio dell'Unione europea.

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *La Miles-Bramwell Executive Services Ltd sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dall'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO).*

⁽¹⁾ GU C 152 del 30.4.2018.

Sentenza del Tribunale del 12 luglio 2019 — Miles-Bramwell Executive Services/EUIPO (FREE)**(Causa T-114/18) ⁽¹⁾****[«Marchio dell'Unione europea — Domanda di marchio dell'Unione europea denominativo FREE — Impedimento alla registrazione assoluta — Assenza di carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001»]**

(2019/C 305/56)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti**

Ricorrente: Miles-Bramwell Executive Services Ltd (Alfreton, Regno Unito) (rappresentanti: inizialmente J. Mellor, QC, G. Parsons e A. Zapalowski, solicitors, poi J. Mellor, G. Parsons e F. McConnell, solicitor)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: A. Folliard-Monguiral e H. O'Neill, agenti)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO del 27 novembre 2017 (procedimento R 2166/0216-1), relativa ad una domanda di registrazione del segno denominativo FREE come marchio dell'Unione europea.

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *La Miles-Bramwell Executive Services Ltd supporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dall'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO).*

(¹) GU C 152 del 30.4.2018.

Sentenza del Tribunale del 26 giugno 2019 — Agencja Wydawnicza Technopol/EUIPO (200 PANORAMICZNYCH)

(Cause riunite T-117/18 a T-121/18) (¹)

[«Marchio dell'Unione europea — Domande di marchi dell'Unione europea denominativi 200 PANORAMICZNYCH, 300 PANORAMICZNYCH, 400 PANORAMICZNYCH, 500 PANORAMICZNYCH e 1000 PANORAMICZNYCH — Impedimenti assoluti alla registrazione — Carattere descrittivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001 — Assenza di carattere distintivo acquisito in seguito all'uso — Articolo 7, paragrafo 3, del regolamento 2017/1001 — Assenza di sviamento di potere»]

(2019/C 305/57)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o. o., con sede in Czeszochowa (Polonia), (rappresentante: C. Rogula, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale, (rappresentante: D. Walicka, in qualità di agente)

Oggetto

Ricorsi proposti contro cinque decisioni della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO del 15 dicembre 2017 (procedimenti R 2194/2016-5, R 2195/2016-5, R 2200/2016-5, R 2201/2016-5 e R 2208/2016 5), riguardanti domande di registrazione come marchi dell'Unione europea dei segni denominativi 200 PANORAMICZNYCH, 300 PANORAMICZNYCH, 400 PANORAMICZNYCH, 500 PANORAMICZNYCH e 1000 PANORAMICZNYCH.

Dispositivo

- 1) *I ricorsi sono respinti.*
- 2) *L'Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o. o. è condannata alle spese, incluse quelle sostenute dall'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO).*

(¹) GU C 142 del 23.4.2018.

Sentenza del Tribunale del 12 luglio 2019 — Gruppo Armonie/EUIPO (mo-da)

(Causa T-264/18) (¹)

[«Marchio dell'Unione europea — Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo mo-da — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 — Impedimento assoluto alla registrazione in una parte dell'Unione — Articolo 7, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001 — Assenza di carattere distintivo acquisito in seguito all'uso — Articolo 7, paragrafo 3, del regolamento 2017/1001»]

(2019/C 305/58)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Gruppo Armonie SpA (Casalgrande, Italia) (rappresentante: G. Medri, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: L. Rampini, agente)

Oggetto

Ricorso avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO del 20 febbraio 2018 (procedimento R 2065/2017-5), concernente la domanda di registrazione del segno figurativo mo-da come marchio dell'Unione europea.

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *La Gruppo Armonie SpA è condannata alle spese.*

(¹) GU C 221 del 25.6.2018.

Sentenza del Tribunale del 27 giugno 2019 — Sandrone/EUIPO– J. García Carrión (Luciano Sandrone)(Causa T-268/18) ⁽¹⁾

[«Marchio dell'Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell'Unione europea denominativo Luciano Sandrone — Marchio dell'Unione europea denominativo anteriore DON LUCIANO — Uso effettivo del marchio anteriore — Articolo 47, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2017/1001 — Impedimento alla registrazione relativo — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001 — Domanda di marchio denominativo composto da un nome e da un cognome — Marchio anteriore composto da un titolo e da un nome — Neutralità del confronto concettuale — Assenza di rischio di confusione»]

(2019/C 305/59)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Luciano Sandrone (Barolo, Italia) (rappresentante: A. Borra, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: K. Kompari e H. O'Neill, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: J. García Carrión, SA (Jumilla, Spagna)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO del 26 febbraio 2018 (procedimento R 1207/2017 2), relativa a un procedimento di opposizione tra J. García Carrión e Luciano Sandrone.

Dispositivo

- 1) La decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 26 febbraio 2018 (procedimento R 1207/2017-2) è annullata.
- 2) L'EUIPO è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, anche le spese del sig. Luciano Sandrone.

⁽¹⁾ GU C 231 del 2.7.2018.

Sentenza del Tribunale 27 giugno 2019 — Aldi/EUIPO — Crone (CRONE)(Causa T-385/18) ⁽¹⁾

[«Marchio dell'Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo CRONE — Marchi dell'Unione europea figurativi anteriori crane e denominativo anteriore CRANE — Impedimento alla registrazione relativo — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001»]

(2019/C 305/60)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Aldi GmbH & Co. KG (Mülheim an der Ruhr, Germania) (rappresentanti: N. Lützenrath, U. Rademacher, C. Fürsen e M. Minner, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: A. Crawcour e D. Hanf, agenti)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Christoph Michael Crone (Krefeld, Germania) (rappresentanti: M. van Maele e H.-Y. Cho, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO del 14 marzo 2018 (procedimento R 1100/2017-1), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Aldi e il sig. Crone.

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *La Aldi GmbH & Co. KG è condannata alle spese.*

(¹) GU C 285 del 13.8.2018

Sentenza del Tribunale del 20 giugno 2019 — Nonnemacher/EUIPO — Ingram (WKU)

(Causa T-389/18) (¹)

[«Marchio dell'Unione europea — Procedimento di dichiarazione di nullità — Marchio dell'Unione europea denominativo WKU — Marchi dell'Unione europea denominativi anteriori WKA — Impedimento alla registrazione relativo — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e articolo 60, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001 — Assenza di preclusione per tolleranza — Articolo 61, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001»]

(2019/C 305/61)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Klaus Nonnemacher (Karlsruhe, Germania) (rappresentante: C. Zierhut, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: D. Walicka, agente)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Paul Ingram (Birmingham, Regno Unito) (rappresentante: A. Haberl, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO del 17 aprile 2018 (procedimento R 399/2017-1), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra il sig. Ingram e il sig. Nonnemacher.

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *Il sig. Klaus Nonnemacher è condannato alle spese.*

(¹) GU C 285 del 13.8.2018.

Sentenza del Tribunale del 20 giugno 2019 — Nonnemacher/EUIPO — Ingram (WKU WORLD KICKBOXING AND KARATE UNION)

(Causa T-390/18) (¹)

[«Marchio dell'Unione europea — Procedimento di dichiarazione di nullità — Marchio dell'Unione europea figurativo WKU WORLD KICKBOXING AND KARATE UNION — Marchi dell'Unione europea denominativi anteriori WKA — Impedimento alla registrazione relativo — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e articolo 60, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001 — Assenza di preclusione per tolleranza — Articolo 61, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001»]

(2019/C 305/62)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Klaus Nonnemacher (Karlsruhe, Germania) (rappresentante: C. Zierhut, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: D. Walicka, agente)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Paul Ingram (Birmingham, Regno Unito) (rappresentante: A. Haberl, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO del 17 aprile 2018 (procedimento R 409/2017-1), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra il sig. Ingram e il sig. Nonnemacher.

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *Il sig. Klaus Nonnemacher è condannato alle spese.*

(¹) GU C 285 del 13.8.2018.

Sentenza del Tribunale del 12 luglio 2019 — mobile.de/EUIPO — Droujestvo S Ogranichena Otgovornost «Rezon» (mobile.ro)

(Causa T-412/18) ⁽¹⁾

[«Marchio dell'Unione europea — Procedimento di dichiarazione di nullità — Marchio dell'Unione europea figurativo mobile.ro — Marchio nazionale figurativo anteriore mobile — Uso effettivo del marchio anteriore — Articolo 18 del regolamento (UE) 2017/1001 — Impedimento alla registrazione relativo — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 2017/1001»]

(2019/C 305/63)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: mobile.de GmbH (Dreilinden, Germania) (rappresentante: T. Lührig, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: J. Crespo Carrillo e H. O'Neill, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Droujestvo S Ogranichena Otgovornost «Rezon» (Sofia, Bulgaria) (rappresentanti: M. Yordanova-Harizanova e V. Grigorova, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO del 29 marzo 2018 (procedimento R 111/2015-1), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Droujestvo S Ogranichena Otgovornost «Rezon» e la mobile.de.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La mobile.de GmbH, supporterà, oltre alle proprie spese, le spese sostenute dall'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) e dalla Droujestvo S Ogranichena Otgovornost «Rezon».

⁽¹⁾ GU C 294 del 20.8.2018.

Sentenza del Tribunale del 12 luglio 2019 — Audimas/EUIPO — Audi (AUDIMAS)

(Causa T-467/18) ⁽¹⁾

[«Marchio dell'Unione europea — Opposizione — Registrazione internazionale che designa l'Unione europea — Marchio figurativo AUDIMAS — Marchio dell'Unione europea denominativo anteriore AUDI — Impedimento alla registrazione relativo — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001»]

(2019/C 305/64)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Audimas AB (Kaunas, Lituania) (rappresentante: G. Domkutė-Lukauskienė, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: D. Walicka, agente)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO del 22 maggio 2018 (procedimento R 2425/2017-2), relativa ad un procedimento di opposizione tra l'Audi e l'Audimas.

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *L'Audimas AB è condannata alle spese.*

(¹) GU C 341 del 24.9.2018.

Sentenza del Tribunale del 26 giugno 2019 — Balani Balani e a./EUIPO — Play Hawkers (HAWKERS)

(Causa T-651/18) (¹)

[«Marchio dell'Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo HAWKERS — Marchio dell'Unione europea figurativo anteriore HAWKERS — Impedimento alla registrazione relativo — Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001»]

(2019/C 305/65)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrenti: Sonu Gangaram Balani Balani (Las Palmas de Gran Canaria, Spagna), Anup Suresh Balani Shivdasani (Las Palmas de Gran Canaria) e Amrit Suresh Balani Shivdasani (Las Palmas de Gran Canaria) (rappresentante: A. Díaz Marrero, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: J. Crespo Carrillo e H. O'Neill, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO: Play Hawkers, SL (Elche, Spagna)

Oggetto

Ricorso avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO del 2 agosto 2018 (procedimento R 396/2018-2), relativa ad un procedimento di opposizione tra Play Hawkers e i sigg. Balani Balani, Balani Shivdasani et Balani Shivdasani.

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *I sigg. Sonu Gangaram Balani Balani, Anup Suresh Balani Shivdasani e Amrit Suresh Balani Shivdasani sono condannati alle spese.*

(¹) GU C 4 del 7.1.2019.

Ricorso proposto il 15 giugno 2019 — UI/Commissione**(Causa T-362/19)**

(2019/C 305/66)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti***Ricorrente:* UI (rappresentante: J. Diaz Cordova, avvocato)*Convenuta:* Commissione europea**Conclusioni**

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione del 27 agosto 2018 dell'Ufficio di gestione e liquidazione dei diritti individuali (PMO), con cui gli è stato negato il beneficio dell'indennità di espatrio;
- provvedere sulle spese come da Statuto.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.

1. Primo motivo, vertente sul fatto che il ricorrente, conformemente al punto 48 della sentenza del 14 dicembre 1995, *Diamataras/Commissione* (T-72/94, EU:T:1995:212) e al punto 57 della sentenza del 9 marzo 2010, *Tzvetanova/Commissione* (F-33/09, EU:F:2010:18), non aveva la sua principale occupazione/residenza abituale in Belgio durante l'intero periodo di riferimento. Di conseguenza, egli ha diritto all'indennità di espatrio integrale.
2. Secondo motivo, vertente sul fatto che, conformemente all'ordinanza del 26 settembre 2007, *Rocío Salvador Roldán/Commissione* (F-129/06, EU:F:2007:166), la registrazione di una società o l'acquisto di un immobile all'interno di uno Stato costituisce un chiaro indizio degli stretti legami con detto Stato (nella presente causa, la Romania). Poiché ciò è avvenuto nel suo caso, il ricorrente ha diritto all'indennità di espatrio integrale.
3. Terzo motivo, vertente sul fatto che, conformemente alla menzionata sentenza nella causa F-33/09, *Tzvetanova/Commissione*, l'informazione fornita dall'amministrazione comunale belga su cui la convenuta si è fondata nella propria risposta è di tipo meramente formale e non può essere usata per accertare la residenza abituale di una persona. Pertanto, il ricorrente ha diritto all'indennità di espatrio integrale.
4. Quarto motivo, vertente sul fatto che, conformemente ai punti 32 e 33 della sentenza del 24 aprile 2001, *Miranda/Commissione* (T-37/99, EU:T:2001:122), alla giurisprudenza *Del Vaglio* (giurisprudenza culminata nell'ordinanza del 12 ottobre 2004, *Del Vaglio/Commissione*, C-352/03 P, EU:C:2004:613) nonché alla sentenza del 15 marzo 2011, *Gaëtan Barthélémy Maxence Mioni/Commissione europea* (F-28/10, EU:F:2011:23), l'intenzione del ricorrente di conferire un carattere duraturo al suo centro di interessi, vale a dire di fissare la sua residenza abituale, non era associata al Belgio, dato che egli, fra l'altro, ha effettuato una «dichiarazione Limosa» durante il suo periodo di riferimento. Pertanto, egli ha diritto all'indennità di espatrio integrale. Egli pone l'accento sulla circostanza che la convenuta, nella sua risposta, si è erroneamente focalizzata solo sulla presenza fisica del ricorrente in Belgio.

Ricorso proposto il 9 luglio 2019 — BASF/Commissione**(Causa T-472/19)**

(2019/C 305/67)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti***Ricorrente:* BASF AS (Oslo, Norvegia) (rappresentanti: E. Wright, Barrister-at-law, A. Rusanov e H. Boland, lawyers)*Convenuta:* Commissione europea**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare nella sua interezza, o nella parte in cui riguarda la ricorrente, la decisione della Commissione C(2019) 4336 final del 6 giugno 2019 riguardante, nel quadro dell'articolo 31 della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano contenenti «esteri etilici di acidi omega-3» per uso orale nella prevenzione secondaria in seguito all'infarto miocardico;
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1. Primo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata è priva di una valida base giuridica.
 - La ricorrente deduce che la Commissione europea, adottando la decisione impugnata, ha omesso di rispettare, e di dare esecuzione a, gli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'articolo 116 della direttiva 2001/83/CE ⁽¹⁾;
 - più in particolare, la ricorrente sostiene che la convenuta ha omesso di dimostrare che il medicinale Omacor sia nocivo, che il suo effetto terapeutico sia assente, che l'equilibrio rischio-beneficio non sia positivo o che esso non abbia la composizione qualitativa e quantitativa dichiarata;
 - inoltre, viene fatto valere che la decisione impugnata viola il principio, sancito dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, secondo cui sussiste la presunzione dell'equilibrio rischio-beneficio positivo e dell'efficacia dell'Omacor, e che spetta alla Commissione europea dimostrare che i dati clinici disponibili siano tali da rovesciare detta presunzione.
2. Secondo motivo, vertente sul fatto che la Commissione, adottando la decisione impugnata, ha violato il principio generale del diritto UE della proporzionalità.
 - Viene nuovamente dedotto, in questo motivo di ricorso, che la convenuta ha omesso di dimostrare che l'effetto terapeutico dell'Omacor sia assente e che l'equilibrio rischio-beneficio dell'Omacor non sia più positivo. Inoltre, la ricorrente sostiene che la decisione impugnata viola manifestamente il principio di proporzionalità.
 - Anche assumendo che sussistessero preoccupazioni sostanziali riguardo all'efficacia o all'equilibrio rischio-beneficio dell'Omacor, il che non è, la convenuta avrebbe dovuto prendere in considerazione misure che potessero far fronte a siffatte preoccupazioni e che fossero meno restrittive della decisione impugnata.

⁽¹⁾ Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU 2001, L 311, pag. 67).

Ricorso proposto il 5 luglio 2019 — NRW. Bank/SRB**(Causa T-478/19)**

(2019/C 305/68)

*Lingua processuale: il tedesco***Parti**

Ricorrente: NRW. Bank (Düsseldorf, Germania) (rappresentanti: D. Flore e J. Seitz, avvocati)

Convenuto: Comitato di risoluzione unico (SRB)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione del convenuto, del 16 aprile 2019, unitamente al relativo allegato riguardante il calcolo dei contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico per il 2019 nonché i dettagli di calcolo, nella parte in cui riguardano la ricorrente con il codice di identificazione dell'ente DE05740;
- condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorso è diretto contro la decisione del Comitato di risoluzione unico, del 16 aprile 2019 (SRB/ES/SRF/2019/10), unitamente al relativo allegato riguardante il calcolo dei contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico per il 2019 nonché i dettagli di calcolo, nella parte in cui riguardano la ricorrente con il codice di identificazione dell'ente DE05740.

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla nullità della decisione impugnata per mancanza di sufficiente motivazione
 - La ricorrente sostiene che, ai sensi dell'articolo 263, paragrafo 2, TFUE, la decisione impugnata sarebbe già nulla, poiché il convenuto, nell'adottare la decisione impugnata, ha violato forme sostanziali. La decisione impugnata sarebbe priva di sufficiente motivazione, la quale è tuttavia obbligatoria ai sensi dell'articolo 296, paragrafo 2, TFUE.
2. Secondo motivo, vertente sulla contrarietà della decisione impugnata al regolamento delegato (UE) 2015/63 ⁽¹⁾, il quale deve essere interpretato come norma di rango superiore
 - A tal riguardo la ricorrente fa valere che dall'interpretazione del regolamento delegato (EU) 2015/63 ⁽²⁾, che deve avvenire alla luce della direttiva 2014/59/UE e del regolamento (UE) n. 806/2014 ⁽³⁾, risulterebbe che la determinazione del contributo da parte del convenuto dovrebbe basarsi necessariamente sul profilo di rischio, operazione che il convenuto non avrebbe effettuato regolarmente. Inoltre, nell'ambito dell'interpretazione del regolamento delegato (UE) 2015/63, il convenuto dovrebbe tenere conto dell'obiettivo del risparmio delle finanze pubbliche di cui alla direttiva 2014/59/UE e al regolamento (UE) n. 806/2014, cosa che il convenuto non avrebbe fatto. In aggiunta, la decisione impugnata violerebbe il principio generale di uguaglianza. Oltre a ciò, anche l'applicazione della metodologia di calcolo del convenuto nel caso dei prestiti delle banche online violerebbe il regolamento delegato (UE) 2015/63 e il regolamento (UE) n. 806/2014.

3. Terzo motivo, dedotto in subordine, vertente sulla violazione di norme di rango superiore da parte dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera f), del regolamento delegato (UE) 2015/63
 - La ricorrente deduce che, qualora non fosse possibile un'interpretazione dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera f), del regolamento delegato (UE) 2015/63 conformemente alle norme di rango superiore, vale a dire il regolamento (UE) n. 806/2014, la direttiva 2014/59/UE e il principio generale di uguaglianza, l'articolo 5, paragrafo 1, lettera f), del regolamento delegato (UE) 2015/63 sarebbe incompatibile con le norme di rango superiore nonché illegittimo, e il convenuto avrebbe dovuto disapplicarlo.
4. Quarto motivo, dedotto in subordine, vertente sulla violazione delle norme di rango superiore da parte della metodologia di calcolo di cui al regolamento delegato (UE) 2015/63
 - La ricorrente sostiene che, qualora l'applicazione della metodologia di calcolo fosse stata effettuata dal convenuto conformemente al regolamento delegato (UE) 2015/63, la metodologia di calcolo stabilita nel regolamento delegato (UE) 2015/63 sarebbe, a sua volta, incompatibile con le norme di rango superiore. La metodologia di calcolo del regolamento delegato (UE) 2015/63 non soddisferebbe i requisiti del principio generale di uguaglianza e dell'orientamento al profilo di rischio, obbligatorio ai sensi del regolamento (UE) n. 806/2014 e della direttiva 2014/59/UE.
5. Quinto motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/81⁽⁴⁾ da parte della decisione impugnata
 - Nell'ambito del quinto motivo la ricorrente censura che, sulla base dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/81, il convenuto, alla luce dell'uscita della ricorrente dall'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 806/2014, avrebbe dovuto detrarre il contributo totale ancora aperto versato dalla ricorrente nel 2015 e già trasferito nel Single Resolution Fund (SRF).

⁽¹⁾ Regolamento delegato (UE) 2015/63 della Commissione, del 21 ottobre 2014, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i contributi ex ante ai meccanismi di finanziamento della risoluzione (GU 2015, L 11, pag. 44).

⁽²⁾ Direttiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2014, L 173, pag. 190).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU 2014, L 225, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/81 del Consiglio, del 19 dicembre 2014, che stabilisce condizioni uniformi di applicazione del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico (GU 2015, L 15, pag. 1).

Ricorso proposto l'8 luglio 2019 — Hypo Vorarlberg Bank/CRU

(Causa T-479/19)

(2019/C 305/69)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Hypo Vorarlberg Bank AG (Bregenz, Austria) (rappresentanti: G. Eisenberger e A. Brenneis, avvocati)

Convenuto: Comitato di risoluzione unico (CRU)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione del Comitato di risoluzione unico del 16 Aprile 2019, relativa al calcolo dei contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico per il 2019 (SRB/ES/SRF/2019/10) [«Decision of the Single Resolution Board of 16 April 2019 on the calculation of the 2019 ex-ante contributions to the Single Resolution Fund (SRB/ES/SRF/2019/10)»], nonché il relativo allegato, e comunque nella parte in cui detta decisione, con il relativo allegato, riguarda il contributo dovuto dalla ricorrente, nonché
- condannare il Comitato di risoluzione unico alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione di forme sostanziali per notifica incompleta della decisione impugnata
— La decisione impugnata sarebbe stata notificata alla ricorrente in maniera incompleta, in violazione dell'articolo 1, paragrafo 2, TUE, degli articoli 15, 296 e 298 TFUE, nonché degli articoli 42 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la «Carta»). La conoscenza dei dati non comunicati, in quanto componente fondamentale della decisione, sarebbe necessaria per poter comprendere e controllare i calcoli dei contributi.
2. Secondo motivo, vertente sulla violazione di forme sostanziali per difetto di motivazione della decisione impugnata
— La decisione impugnata violerebbe l'obbligo di motivazione ai sensi dell'articolo 296, paragrafo 2, TFUE nonché dell'articolo 41, paragrafi 1 e 2, lettera c), della Carta, poiché non sarebbero stati resi noti né le basi né i dettagli dei calcoli. Per quanto riguarda il potere discrezionale del convenuto, non sarebbe stato indicato quali valutazioni erano state effettuate dal convenuto, e per quali ragioni.
3. Terzo motivo, vertente sulla violazione di forme sostanziali per mancata audizione e inosservanza del diritto di essere ascoltato
— In violazione dell'articolo 41, paragrafi 1 e 2, lettera a), della Carta, alla ricorrente non sarebbe stato accordato il diritto di essere ascoltata né prima dell'adozione della decisione impugnata né prima dell'emissione dell'avviso di pagamento del contributo su di essa fondato.
4. Quarto motivo, vertente sull'illegittimità del regolamento delegato (UE) 2015/63 ⁽¹⁾ come fondamento normativo della decisione impugnata
— Con il quarto motivo la ricorrente fa valere che gli articoli da 4 a 7 e 9 nonché l'allegato I del regolamento delegato 2015/63 — su cui si fonderebbe la decisione impugnata — istituirebbero un sistema non trasparente di determinazione dei contributi, che sarebbe contrario agli articoli 16, 17 e 47 della Carta e che non garantirebbe l'osservanza degli articoli 20 e 21 della Carta né il rispetto dei principi di proporzionalità e della certezza del diritto. Il presente motivo si fa valere, in subordine, anche con riferimento a quelle disposizioni della direttiva 2014/59/UE ⁽²⁾ e del regolamento (UE) n. 806/2014 ⁽³⁾ che impongono il sistema di contributi istituito con il regolamento delegato 2015/63 — incompatibile, a parere della ricorrente, con i summenzionati diritti e valori fondamentali del diritto dell'Unione.

⁽¹⁾ Regolamento delegato (UE) 2015/63 della Commissione, del 21 ottobre 2014, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i contributi ex ante ai meccanismi di finanziamento della risoluzione (GU 2015, L 11, pag. 44).

⁽²⁾ Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2014, L 173, pag. 190).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU 2014, L 225, pag. 1).

Ricorso proposto l'8 luglio 2019 — Portigon/SRB

(Causa T-481/19)

(2019/C 305/70)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Portigon AG (Düsseldorf, Germania) (rappresentanti: D. Bliesener, V. Jungkind e F. Geber, avvocati)

Convenuto: Comitato di risoluzione unico (SRB)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione del convenuto, del 16 aprile 2019, relativa al calcolo dei contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico per il 2019 (numero di atto: SRB/ES/SRF/2019/10), nella parte in cui tale decisione riguarda la ricorrente;
- sospendere il procedimento ai sensi dell'articolo 69, lettere c) e d), del regolamento di procedura del Tribunale fino a quando non si sia deciso in via definitiva in merito ai ricorsi T-365/16, T-420/17 e T-413/18 o questi ultimi siano conclusi in altro modo;
- condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce otto motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 70, paragrafo 2, commi da 1 a 3, del regolamento (UE) n. 806/2014 ⁽¹⁾ in combinato disposto con l'articolo 8, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di esecuzione (UE) 2015/81 ⁽²⁾, dell'articolo 103, paragrafo 7, della direttiva 2014/59/UE ⁽³⁾, e dell'articolo 114 TFUE
 - Il convenuto avrebbe ingiustamente assoggettato la ricorrente all'obbligo di contribuzione, in quanto il regolamento (UE) n. 806/2014 e la direttiva 2014/59/UE non prevedrebbero alcun obbligo di contribuzione per gli enti soggetti a risoluzione. L'articolo 114 TFUE vieterebbe la riscossione dei contributi da enti come quello della ricorrente.
 - Il legislatore non sarebbe stato legittimato a fondare l'obbligo di contribuzione sull'articolo 114 TFUE a causa dell'assenza di un legame con il mercato interno. L'armonizzazione, a livello dell'Unione, delle norme che disciplinano i contributi non agevolerebbe l'esercizio delle libertà fondamentali né porrebbe rimedio alle sensibili distorsioni della concorrenza relative agli enti che si ritirerebbero dal mercato.
 - Il convenuto avrebbe ingiustamente assoggettato la ricorrente all'obbligo di contribuzione, in quanto l'ente non sarebbe esposto a rischi, una sua risoluzione ai sensi del regolamento (UE) n. 806/2014 sarebbe esclusa ed esso non inciderebbe sulla stabilità del sistema finanziario.
 - La ricorrente non compirebbe più nuove operazioni dal 2012 e si troverebbe in regime di risoluzione sulla base di una decisione della Commissione in materia di aiuti. Essa deterrebbe la maggior parte delle sue residue passività a titolo fiduciario per conto di un altro soggetto giuridico.
 - Il regolamento delegato (UE) 2015/63 ⁽⁴⁾ violerebbe l'articolo 114 TFUE e l'articolo 103, paragrafo 7, della direttiva 2014/59/UE quale disciplina essenziale per il calcolo dei contributi (articolo 290, paragrafo 1, seconda frase, TFUE).
2. Secondo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 41, paragrafo 2, lettera c), della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), in quanto il metodo di calcolo non consentirebbe una motivazione completa della decisione impugnata. Nei limiti in cui il calcolo si basasse sul regolamento delegato (UE) 2015/63, esso sarebbe inapplicabile.
3. Terzo motivo, vertente sulla violazione degli articoli 16 e 20 della Carta, in quanto, sulla base della particolare situazione della ricorrente, la decisione impugnata violerebbe il principio generale di uguaglianza. Inoltre, la decisione impugnata interferirebbe in maniera sproporzionata con la libertà di impresa della ricorrente.
4. Quarto motivo, dedotto in subordine, vertente sulla violazione dell'articolo 70, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 806/2014 in combinato disposto con l'articolo 103, paragrafo 7, della direttiva 2014/59/UE, in quanto il convenuto, in sede di calcolo dell'importo dei contributi, avrebbe dovuto escludere le passività prive di rischio dalle passività rilevanti.

5. Quinto motivo, dedotto in subordine, vertente sulla violazione dell'articolo 70, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 806/2014 in combinato disposto con l'articolo 5, paragrafi 3 e 4, del regolamento delegato (UE) 2015/63, in quanto il convenuto avrebbe erroneamente calcolato gli importi a carico della ricorrente sulla base di una valutazione al lordo dei contratti derivati.
6. Sesto motivo, dedotto in subordine, vertente sulla violazione dell'articolo 70, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 806/2014 in combinato disposto con l'articolo 6, paragrafo 8, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/63, in quanto il convenuto avrebbe erroneamente considerato la ricorrente un ente in riorganizzazione.
7. Settimo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 41, paragrafi 1 e 2, lettera a), della Carta, in quanto il convenuto avrebbe dovuto ascoltare la ricorrente prima dell'adozione della decisione impugnata.
8. Ottavo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 41, paragrafi 1 e 2, lettera c), della Carta, e dell'articolo 296, paragrafo 2, TFUE, in quanto il convenuto non ha motivato sufficientemente la decisione impugnata.

-
- (¹) Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU 2014, L 225, pag. 1).
- (²) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/81 del Consiglio, del 19 dicembre 2014, che stabilisce condizioni uniformi di applicazione del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico (GU 2015, L 15, pag. 1).
- (³) Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2014, L 173, pag. 190).
- (⁴) Regolamento delegato (UE) 2015/63 della Commissione, del 21 ottobre 2014, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda i contributi ex ante ai meccanismi di finanziamento della risoluzione (GU 2015, L 11, pag. 44).

Ricorso proposto l'8 luglio 2019 — CV e a./Commissione

(Causa T-496/19)

(2019/C 305/71)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: CV, CW e CY (rappresentante: J.-N. Louis, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione di rigetto della loro domanda del 4 giugno 2018;
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, diretto all'annullamento della decisione della Commissione di rigetto della loro domanda di adozione di misure dirette a porre fine alla violazione del principio di equivalenza del potere di acquisto tra funzionari e agenti indipendentemente dalla loro sede di servizio, i ricorrenti deducono tre motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione dell'obbligo di motivazione e del principio di equivalenza del potere di acquisto tra i funzionari, indipendentemente dalla loro sede di servizio. In primo luogo, i ricorrenti fanno valere che la decisione impugnata è viziata da una totale assenza di motivazione, il che impedisce loro di comprendere la fondatezza di tale decisione e

non consente al Tribunale di esercitare il suo controllo giurisdizionale. In secondo luogo, i ricorrenti ritengono di esercitare le loro funzioni nelle stesse condizioni dei loro colleghi con sede di servizio presso la rappresentanza della Commissione europea a Parigi e di dover dunque ricevere, come questi ultimi, un'indennità forfettaria di funzione. Infine, essi ritengono che il rispetto del principio di equivalenza del potere di acquisto sia incompatibile con l'esistenza di un medesimo coefficiente correttore per i funzionari con sede di servizio a Parigi, Strasburgo, Marsiglia e Valenciennes.

2. Secondo motivo, vertente sulla violazione del principio della parità di trattamento e di non discriminazione, giacché i ricorrenti, diversamente dai loro colleghi con sede di servizio presso la rappresentanza della Commissione europea a Parigi, non ricevono l'indennità forfettaria di funzione, pur esercitando le loro funzioni nelle stesse condizioni di questi ultimi.
3. Terzo motivo, vertente sulla violazione del dovere di sollecitudine che obbliga l'autorità competente ad indicare, nella motivazione della decisione impugnata, le ragioni che l'hanno indotta a far prevalere l'interesse del servizio.

Ricorso proposto l'8 luglio 2019 — CZ e a./SEAE

(Causa T-497/19)

(2019/C 305/72)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: CZ, DB, DC e DD (rappresentante: J.-N. Louis, avvocato)

Convenuto: Servizio europeo per l'azione esterna

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione del SEAE di rigetto della loro domanda del 4 giugno 2018;
- condannare il SEAE alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, diretto all'annullamento della decisione del SEAE di rigetto della loro domanda di adozione di misure dirette a porre fine alla violazione del principio di equivalenza del potere di acquisto tra funzionari ed agenti indipendentemente dalla loro sede di servizio, i ricorrenti deducono tre motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione dell'obbligo di motivazione e del principio di equivalenza del potere di acquisto tra i funzionari, indipendentemente dalla loro sede di servizio. In primo luogo, i ricorrenti fanno valere che la decisione impugnata è viziata da una totale assenza di motivazione, il che impedisce loro di comprendere la fondatezza di tale decisione e non consente al Tribunale di esercitare il suo controllo giurisdizionale. In secondo luogo, i ricorrenti ritengono di esercitare le loro funzioni nelle stesse condizioni dei loro colleghi con sede di servizio presso la rappresentanza della Commissione europea a Parigi e di dover dunque ricevere, come questi ultimi, un'indennità forfettaria di funzione. Infine, essi ritengono che il rispetto del principio di equivalenza del potere di acquisto sia incompatibile con l'esistenza di un medesimo coefficiente correttore per i funzionari con sede di servizio a Parigi, Strasburgo, Marsiglia e Valenciennes.

2. Secondo motivo, vertente sulla violazione del principio della parità di trattamento e di non discriminazione, giacché i ricorrenti, diversamente dai loro colleghi con sede di servizio presso la rappresentanza della Commissione europea a Parigi, non ricevono l'indennità forfettaria di funzione, pur esercitando le loro funzioni nelle stesse condizioni di questi ultimi.
3. Terzo motivo, vertente sulla violazione del dovere di sollecitudine che obbliga l'autorità competente ad indicare, nella motivazione della decisione impugnata, le ragioni che l'hanno indotta a far prevalere l'interesse del servizio.

Ricorso proposto il 12 luglio 2019 — DE/Parlamento

(Causa T-505/19)

(2019/C 305/73)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: DE (rappresentante: T. Oeyen, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione del Parlamento europeo del 30 ottobre 2018 che rifiuta di concedergli un congedo speciale adeguato per prendersi cura dei suoi gemelli neonati per surrogazione;
- condannare il Parlamento alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce cinque motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione del diritto alla parità di trattamento e alla non discriminazione.
 - Omettendo di concedere al ricorrente diritti al congedo di nascita che siano equivalenti al congedo di maternità e/o al congedo di adozione, la decisione impugnata viola i diritti fondamentali del ricorrente alla parità di protezione e alla non discriminazione, sanciti nell'articolo 21, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nell'articolo 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) e nell'articolo 1, lettera d), dello Statuto dei funzionari dell'UE. Poiché gli omosessuali sono la categoria predominante tra i genitori che utilizzano la surrogazione, essi sono pregiudicati in modo sproporzionato dall'interpretazione, adottata dal Parlamento, delle disposizioni inerenti al congedo di nascita dello Statuto dei funzionari dell'UE come risultante dalla decisione impugnata.
2. Secondo motivo, vertente sulla violazione del diritto alla tutela della vita familiare del ricorrente.
 - Omettendo di concedere al ricorrente un congedo speciale adeguato per prendersi cura dei suoi gemelli neonati, equivalente al congedo di maternità e/o adozione, la decisione impugnata viola l'articolo 8 CEDU, che tutela il diritto del ricorrente alla vita familiare, in combinato disposto con l'articolo 14 CEDU.

3. Terzo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata è stata adottata in violazione del principio di buona amministrazione.
 - Si afferma in particolare che il convenuto, in primo luogo, avrebbe negato al ricorrente il diritto di essere sentito e, in secondo luogo, avrebbe omesso di fornire adeguata motivazione per la sua decisione.
4. Quarto motivo, vertente su un'eccezione di illegittimità relativa alle disposizioni sul congedo speciale dello Statuto dei funzionari dell'UE come interpretate dal convenuto nella decisione impugnata.
 - Per le stesse ragioni enunciate nei motivi di ricorso dal primo al terzo di cui sopra, si afferma che l'interpretazione fornita dal convenuto dell'articolo 57 dello Statuto dei funzionari, in combinato disposto con l'articolo 6 dell'allegato V dello Statuto, come risultante dalla decisione impugnata, ai sensi della quale i funzionari o gli altri agenti del Parlamento europeo che diventano genitori tramite surrogazione non hanno diritto al congedo speciale equivalente a quello di maternità e/o adozione, è illegittima.
5. Quinto motivo, vertente su un errore di diritto e sulla falsa applicazione dell'articolo 6 dell'allegato 2 dello Statuto dei funzionari e delle norme interne del Parlamento europeo relative ai congedi.
 - Nell'ipotesi in cui la Corte dovesse ritenere che il ricorrente non abbia diritto al congedo di nascita equivalente a quello concesso per maternità o adozione, il ricorrente fa valere che, in qualità di padre di gemelli, ha diritto a un congedo di 20 giorni. Tale diritto si applica indipendentemente dal meccanismo giuridico mediante il quale il ricorrente ha ottenuto la responsabilità genitoriale.

Ricorso proposto il 19 luglio 2019 — Lego/EUIPO — Delta Sport Handelskontor (Blocchi da costruzione di una costruzione giocattolo)

(Causa T-515/19)

(2019/C 305/74)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Lego A/S (Billund, Danimarca) (rappresentanti: V. von Bomhard e J. Fuhrmann, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Delta Sport Handelskontor GmbH (Amburgo, Germania)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Titolare del disegno o modello controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale

Disegno o modello controverso interessato: Disegno o modello comunitario registrato n. 1664 368-0006

Decisione impugnata: Decisione della terza commissione di ricorso dell'EUIPO del 10 aprile 2019 nel procedimento R 31/2018-3

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- confermare la decisione della Divisione di annullamento dell'EUIPO del 30 ottobre 2017 di rigetto della domanda di dichiarazione nullità del disegno o modello comunitario registrato n. 1 664 368-0006;
- condannare l'EUIPO e, se la controinteressata dinanzi all'EUIPO interviene, l'interveniente alle spese.

Motivi invocati

- Violazione dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 6/2002;
- Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 6/2002;
- Violazione dell'articolo 62 del regolamento (CE) n. 6/2002.

Ricorso proposto il 22 luglio 2019 — Sipcarn Oxon/Commissione

(Causa T-518/19)

(2019/C 305/75)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Sipcarn Oxon SpA (Milano, Italia) (rappresentanti: C. Mereu, P. Sellar, avvocati)

Convenuta: Commissione Europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare il ricorso ricevibile e fondato;
- annullare il regolamento di esecuzione (EU) 2019/677 della Commissione, del 29 aprile 2019, oggetto di impugnazione;
- condannare la convenuta a tutte le spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

1. Primo motivo, vertente sul fatto che il regolamento impugnato è stato adottato in seguito a manifesti errori di valutazione.

2. Secondo motivo, vertente sul fatto che il regolamento impugnato è stato adottato in esito a un procedimento in cui non sono stati rispettati i diritti di difesa della ricorrente.
3. Terzo motivo, vertente sul fatto che il regolamento impugnato è stato adottato in violazione del principio di certezza del diritto per errata applicazione delle linee guida.
4. Quarto motivo, vertente sul fatto che il regolamento impugnato è stato adottato in violazione del principio di proporzionalità.
5. Quinto motivo, vertente sul fatto che il regolamento impugnato è stato adottato in violazione del principio di precauzione.

Ricorso proposto il 22 luglio 2019 — Forte/Parlamento

(Causa T-519/19)

(2019/C 305/76)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Mario Forte (Napoli, Italia) (rappresentante: C. Forte e G. Forte, avvocati)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- In via principale: annullare l'atto impugnato;
- In via principale: annullare ogni atto prodromico connesso e conseguente, all'atto impugnato produttivo di effetti giuridici nei confronti del ricorrente;
- Condannare il Parlamento europeo alle spese di giudizio.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso si rivolge contro la decisione del Parlamento Europeo D(2019)20777 a firma del Signor Sune Hansen, Capo dell'Unità Retribuzione e diritti sociali dei deputati, della Direzione dei Diritti finanziari e sociali, Direzione generale delle Finanze, del Parlamento Europeo, recante rideterminazione dei diritti di Pensione per cessata attività a seguito dell'entrata in vigore dal 01/01/2019 della Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati N. 14/2018 e recupero dell'importo indebitamente versato.

I motivi e principali argomenti sono simili a quelli invocati nelle cause T-345/19, Santini/Parlamento; T-347/19, Falqui/Parlamento; e T-389/19, Coppo Gavazzi/Parlamento.

Si fa valere in particolare l'illogicità della motivazione della decisione impugnata, la mancata valutazione della legittimità della Deliberazione 14/2018 rispetto ai principi generali del diritto dell'Unione Europea di ragionevolezza, proporzionalità, certezza, prevedibilità e legittimo affidamento nonché della tutela dei diritti acquistati, la violazione dell'articolo 6 del Trattato UE; la violazione delle Misure d'attuazione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo, la violazione del regolamento finanziario, la violazione dei principi d'uguaglianza e non retroattività delle norme, nonché la violazione del principio dell'accesso alle tutele ed alla giustizia.

Ricorso proposto il 19 luglio 2019 — Haswani/Consiglio**(Causa T-521/19)**

(2019/C 305/77)

*Lingua processuale: il francese***Parti***Ricorrente:* George Haswani (Yabrud, Siria) (rappresentante: G. Karouni, avvocato)*Convenuto:* Consiglio dell'Unione europea**Conclusioni**

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione (PESC) 2016/850 del Consiglio, del 27 maggio 2016, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria;
- annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2016/840 del Consiglio, del 27 maggio 2016, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria;
- annullare la decisione (PESC) 2017/917 del Consiglio, del 29 maggio 2017, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria;
- annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2017/907 del Consiglio, del 29 maggio 2017, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria;
- annullare la decisione di esecuzione (PESC) 2017/1245 del Consiglio, del 10 luglio 2017, che attua la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria;
- annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1241 del Consiglio, del 10 luglio 2017, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria;
- annullare la decisione (PESC) 2018/778 del Consiglio, del 28 maggio 2018, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria;
- annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2018/774 del Consiglio, del 28 maggio 2018, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria;
- annullare la decisione (PESC) 2019/806 del Consiglio, del 17 maggio 2019, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria;
- annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2019/798 del Consiglio, del 17 maggio 2019, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria;
- di conseguenza,
 - disporre la cancellazione del nome del sig. George Haswani dagli allegati contenuti negli atti summenzionati;
 - condannare il Consiglio al pagamento della somma di EUR 100 000 a titolo di risarcimento del danno morale subito dal ricorrente;
 - condannare il Consiglio a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dal ricorrente, che questi si riserva di giustificare nel corso del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione dell'obbligo di motivazione derivante dall'articolo 296, secondo comma, TFUE. Il ricorrente addebita al Consiglio dell'Unione europea di essersi accontentato di considerazioni vaghe e generiche senza menzionare, in modo specifico e concreto, i motivi per i quali esso ritiene, nell'esercizio del suo potere discrezionale, che il ricorrente debba essere oggetto delle misure restrittive in questione. Pertanto, il Consiglio non addurrebbe alcun elemento concreto e obiettivo che sia contestato al ricorrente e che possa giustificare le misure di cui trattasi.
2. Secondo motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità nella compressione dei diritti fondamentali. Il ricorrente sostiene che le misure controverse devono essere invalidate, in quanto esse sarebbero sproporzionate rispetto all'obiettivo dichiarato e costituirebbero un'ingerenza smisurata nella libertà di impresa e nel diritto di proprietà, sanciti rispettivamente agli articoli 16 e 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. La sproporzione deriverebbe dal fatto che le misure riguardano qualsiasi attività economica di spicco senza considerare altri criteri.
3. Terzo motivo, vertente sull'errore manifesto di valutazione e sulla mancanza di prova. Secondo una giurisprudenza costante, l'effettività del controllo giurisdizionale, garantito dall'articolo 47 della Carta, esige in particolare che, nell'ambito del controllo sulla legittimità delle motivazioni su cui si fonda la decisione di inserire o di mantenere il nome di una determinata persona negli elenchi di persone sottoposte a sanzioni, il giudice dell'Unione si assicuri che detta decisione poggi su una base fattuale sufficientemente solida. Secondo il ricorrente, sia le affermazioni del Consiglio relative agli «stretti legami con il regime» sia quelle relative a un presunto ruolo di intermediario nell'ambito di operazioni petrolifere tra il regime e l'ISIL devono essere definitivamente respinte, per il motivo che esse sarebbero del tutto infondate e non poggierebbero su alcuna base fattuale che le giustifichi.
4. Quarto motivo, relativo alla domanda di risarcimento, in quanto l'imputazione di taluni fatti gravi, non provati, metterebbe in pericolo il ricorrente e la sua famiglia, il che dimostrerebbe l'entità del danno subito, che giustifica la sua domanda di risarcimento.

Ricorso proposto il 23 luglio 2019 — Aldi/EUIPO (BBQ BARBECUE SEASON)

(Causa T-522/19)

(2019/C 305/78)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Aldi GmbH & Co. KG (Mülheim an der Ruhr, Germania) (rappresentanti: N. Lützenrath, U. Rademacher, C. Fürsen e M. Minkner, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo BBQ BARBECUE SEASON nei colori nero, grigio, bianco, arancione, arancione chiaro e arancione scuro — Domanda di registrazione n. 17 879 203

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO del 17 maggio 2019 nel procedimento R 1359/2018-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO alle spese.

Motivi invocati

- Violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Ricorso proposto il 23 luglio 2019 — Sky/EUIPO — Safran Electronics & Defense (SKYNAUTE by SAGEM)

(Causa T-523/19)

(2019/C 305/79)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Sky Ltd (Isleworth, Regno Unito) (rappresentanti: A. Zalewska, lawyer, e A. Brackenbury, Solicitor)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Safran Electronics & Defense (Boulogne-Billancourt, Francia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell'Unione europea denominativo SKYNAUTE by SAGEM — Domanda di registrazione n. 14 821 334

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 23 maggio 2019 nel procedimento R 919/2018-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- accogliere il ricorso della ricorrente
- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO alle spese della ricorrente del presente procedimento e del procedimento dinanzi all'Ufficio.

Motivi invocati

- Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Violazione dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.
- Violazione dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.
- Violazione dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Ricorso proposto il 25 luglio 2019 — Nord Stream 2/Parlamento e Consiglio

(Causa T-526/19)

(2019/C 305/80)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Nord Stream 2 AG (Zug, Svizzera) (rappresentanti: L. Van den Hende, J. Penz, lawyers e M. Schonberg, Solicitor)

Convenuti: Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la direttiva (UE) 2019/692 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, nella sua interezza;
- condannare i convenuti a sopportare le spese legali sostenute dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sei motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione del principio generale del diritto dell'UE della parità di trattamento, in quanto la direttiva di modifica priva la ricorrente della possibilità di derogare all'applicazione delle norme della direttiva 2009/73/CE⁽¹⁾, nonostante l'evidente entità dell'investimento già effettuato alla data di adozione della direttiva di modifica e persino anteriormente alla sua prima proposta, mentre tutti gli altri gasdotti offshore di importazione esistenti sono ammessi alla deroga.
2. Secondo motivo, vertente sulla violazione del principio generale del diritto dell'UE della proporzionalità, in quanto la direttiva di modifica non è atta a raggiungere gli obiettivi che si prefigge e non può, in ogni caso, fornire un contributo sufficientemente significativo a quegli obiettivi che controbilanci gli oneri da essa imposti.
3. Terzo motivo, vertente sulla violazione del principio generale di diritto dell'UE della certezza del diritto, in quanto la direttiva di modifica omette di includere gli adattamenti consoni alla particolare situazione della ricorrente, anzi, al contrario, è concepita in modo tale da avere su quest'ultima un impatto negativo.
4. Quarto motivo, vertente sull'abuso di potere, in quanto la direttiva di modifica è stata adottata per uno scopo diverso da quelli per i quali sono conferiti i poteri azionati ai fini della sua adozione.
5. Quinto motivo, vertente sulla violazione di requisiti procedurali essenziali, in quanto la direttiva di modifica è stata adottata in violazione dei requisiti imposti dal Protocollo n. 1 al TUE e al TFUE sul ruolo dei Parlamenti nazionali nell'Unione europea, dal Protocollo n. 2 al TUE e al TFUE sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità nonché dall'Accordo interistituzionale «Legiferare meglio».
6. Sesto motivo, vertente sulla violazione dell'obbligo di motivazione, ai sensi dell'articolo 296 TFUE.

⁽¹⁾ Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE (GUL 211 del 14.8.2009, pagg. 94-136).

Ricorso proposto il 24 luglio 2019 — Arranz de Miguel e a./BCE e CRU

(Causa T-528/19)

(2019/C 305/81)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrenti: Ricardo Arranz de Miguel (Madrid, Spagna), Alejandro Arranz Padierna de Villapadierna (Madrid), Felipe Arranz Padierna de Villapadierna (Madrid), Ricardo Arranz Padierna de Villapadierna (Madrid), Nicolás Arranz Padierna de Villapadierna (Madrid) (rappresentanti: R. Pelayo Jiménez e A. Muñoz Aranguren, avvocati)

Convenuti: Banca centrale europea, Comitato di risoluzione unico

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- dichiarare la responsabilità extracontrattuale della BCE e del CRU come conseguenza degli inadempimenti specificati nella domanda e condannare i convenuti a risarcire i ricorrenti per i danni subiti, calcolati sulla base del valore patrimoniale delle loro azioni; in subordine, condannare le istituzioni convenute a versare un indennizzo pari a EUR 0,8442 per azione;
- l'importo del risarcimento dev'essere maggiorato degli interessi compensativi calcolati conformemente al tasso di inflazione annuo dichiarato dall'EUROSTAT in Spagna, a decorrere dal 6 giugno 2017 fino alla data di pronuncia della sentenza, unitamente agli interessi di mora, a partire dalla data della sentenza che riconosce l'obbligo di risarcimento del danno fino all'effettivo pagamento;
- condannare le istituzioni convenute alle spese processuali.

Motivi e principali argomenti

I motivi e gli argomenti principali sono simili a quelli invocati nella causa T-659/17, Vallina Fonseca/Comitato di risoluzione unico (GU 2017, C 424, pag. 42).

Per quanto riguarda la Banca centrale europea, vengono fatte valere, in particolare, la violazione del principio del legittimo affidamento e l'inosservanza dell'obbligo di diligenza e di buona amministrazione.

ISSN 1977-0944 (edizione elettronica)
ISSN 1725-2466 (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
L-2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT